



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.244.2

Allegati: 1

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 10861]
(va@pec.mase.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 10861]
(compniec@pec.mase.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 10861] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Mandas, Escolca, Serri, Isili, Nuragus e Genoni) - Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore, denominato "LOBADAS", di potenza complessiva pari a 86,4 MW, costituito da 12 aerogeneratori, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)
Proponente: RWE Renewables Italia S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

MA

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, abrogato dal d.P.C.M. n. 57 del 2024 a decorrere dal 18/05/2024.

VISTO il d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, che ha abrogato il d.P.C.M. n. 169 del 2019 a decorrere dal 18/05/2024, fatto salvo quanto previsto all’art. 41, rubricato *“Norme transitorie e abrogazioni”*, del medesimo d.P.C.M. n. 57 del 2024.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (v. l’art. 23, rubricato *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*, del d.P.C.M. n. 57 del 2024).

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

MA

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (v. art. 23, comma 3, del D.P.C.M. n. 57 del 2024).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **RWE Renewables Italia S.r.l.**, con nota prot. n. 2646-2023-51-6 del 29/12/2023 (pervenuta con il relativo DVD il 13/02/2024), ha presentato istanza anche al Ministero della cultura per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il **Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore, denominato "LOBADAS", di potenza complessiva pari a 86,4 MW, costituito da 12 aerogeneratori, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Mandas, Escolca, Serri, Isili, Nuragus e Genoni, nella provincia del Sud Sardegna, con trasporto degli aerogeneratori al luogo di realizzazione del progetto a partire dal Porto Industriale di Oristano nel comune di Santa Giusta (OR).

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione, anche in aree perimetrate dai rispettivi strumenti urbanistici come Zone E "agricole", di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 86,4 MW, costituito da 12 aerogeneratori di grande taglia (turbine di altezza totale di 203 metri) e delle relative opere civili ed elettriche connesse da installarsi nei comuni di Mandas, Escolca, Serri, Isili (l'impianto eolico e parte delle opere di rete) e Nuragus e Genoni. La Stazione Elettrica di Utenza 30/150 kV dovrà realizzarsi nel comune di Genoni e verrà collegata mediante cavo interrato a 150 kV alla sezione a 150 kV della nuova Stazione Elettrica, anch'essa localizzata nel comune di Genoni. Inoltre, verranno predisposte l'area di cantiere (in territorio di Serri, località Sa Goa Su Strintu) e l'area di cantiere e trasbordo sita nel territorio comunale di Mandas, in località Mitza 'e Poddi – Ruina de Logu. Il parco eolico sarà raggiungibile attraverso strade comunali e strade rurali che si diramano dalla S.S. 128 "Centrale Sarda", che attraversa l'area in cui sarà ubicato l'impianto. Gli accessi alle postazioni degli aerogeneratori saranno situati a nord-est dal centro urbano di Mandas, nei pressi della località "Artuzzu", e a nord del paese di Serri, nei pressi della località "Sa Goa Su Trintu". Il progetto prevede la realizzazione di una viabilità di servizio funzionale alle operazioni di costruzione ed ordinaria gestione dell'impianto. Gli aerogeneratori saranno trasportati al sito dell'impianto a partire dal Porto Industriale di Oristano nel comune di Santa Giusta (OR).

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0024868 del 09/02/2024, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da RWE Renewables Italia S.r.l.

MA

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, è stato acquisito il parere endoprocedimentale della **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** prot. n. 14827 del 17/05/2024 (Allegato n. 1), che si allega al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale del 17/05/2024 sopra citato, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

VALUTATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota del 17/05/2024 (Allegato n. 1), ove fin dalla presente fase istruttoria esprime un "parere fortemente negativo" alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi.

SENTITO il 22/05/2024 il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR, il quale concorda con il parere negativo espresso dall'Ufficio periferico del MiC territorialmente competente.

SENTITO il 24/05/2024 il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR, il quale concorda con il parere negativo espresso dall'Ufficio periferico del MiC territorialmente competente.


CONSIDERATO che il progetto in esame, pur non interferendo direttamente con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004, si colloca in area non dichiarata idonea al posizionamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*), del D.Lgs. n. 199 del 2021, in quanto il medesimo progetto ricade nella fascia di rispetto di numerosi beni archeologici tutelati, come puntualmente indicato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente.

CONSIDERATO che, in relazione alla interferenza dell'intervento con i beni architettonici, si evidenzia che le opere previste ricadono all'interno delle fasce di rispetto previste dal D.Lgs. n. 199 del 2021 all'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*).

RITENUTO di poter aderire e fare integralmente proprie le motivazioni espresse con riguardo alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel parere endoprocedimentale del 17/05/2024 (Allegato n. 1) in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi (v., in sintesi, i paragrafi: "A 4. *PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO* [-] *Visto quanto sopraesposto, considerata l'alta presenza di beni archeologici nell'areale, che denotano un'occupazione antropica dalla preistoria all'età storica, considerata la presenza di siti inseriti nel progetto sulla civiltà nuragica inserito nella tentative list per il riconoscimento Unesco (Santa Vittoria di Serri, nuraghe Is Paras di Isili) la cui presenza all'interno del progetto sarebbe compromessa dalla realizzazione del parco eolico così come proposto in progetto, visto il d. lgs. 199 del 2021, art. 20, che individua come zone non idonee all'istallazione di parchi eolici quelle ricomprese nelle fasce a 3 Km dai beni culturali, e vista la presenza di beni dichiarati e ancora non oggetto di provvedimento espresso (ma individuate e tipizzate negli strumenti pianificatori e note in bibliografia e in fonti d'archivio) nelle fasce di salvaguardia dei 3 Km, considerato che pertanto l'impianto ricade in zona non idonea, visto l'impatto visivo e sul sottosuolo che il parco e le opere connesse avrebbero in queste territorio con un importante e denso patrimonio archeologico, si propone parere negativo alla realizzazione delle opere così come proposte nel progetto*"; "B.4. *CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI* [-] *Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza paesaggistica e culturale dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo con le numerose proposte avanzate per la stessa area di intervento e per l'area vasta. In assenza di una compiuta pianificazione di settore non appare pertanto possibile svolgere una adeguata valutazione dell'impatto di tali simili proposte, pur nella commisurazione dei diversi interessi coinvolti, non essendo supponibile, allo stato, un quadro complessivo dei costi/benefici risultanti a carico delle componenti ambientali paesaggistiche e culturali"; "C. *PARERE ENDOPROCEDIMENTALE* [-] *Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti criticità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere fortemente negativo*").*


MA

CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 17/05/2024, paragrafo B.2 - Allegato n. 1) si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in un areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui completamente valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell'area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla predetta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente nel parere endoprocedimentale del 17/05/2024, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un nuovo paesaggio tipicamente industriale:




(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – ambito on-shore generale -, con evidenziato l'impianto industriale in esame - ID_VIP 10861, WTG in CELESTE entro riquadro ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali di sola fonte eolica on-shore ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale del predetto impianto industriale eolico in esame, e di potenziamento di quest'ultima - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)

MA



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – vista regione Sardegna -, con evidenziato mediante riquadro a LINEA ROSSA e WTG in CELESTE il progetto in esame – ID_VIP 10861 – e tutti gli ulteriori progetti di impianti eolici off-shore e on-shore in fase di VIA di competenza statale, oltre quelli esistenti on-shore con aerogeneratori in BLU)

MA



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – ambito on-shore generale -, con evidenziato l’impianto industriale in esame - ID_VIP 10861, WTG in CELESTE entro riquadro ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale - TRIANGOLI = impianti eolici; PUNTI rossi e gialli = FV e FVA -, il cui impatto cumulativo – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale del predetto impianto industriale eolico in esame, e di potenziamento di quest’ultima - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all’art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)

CONSIDERATE le osservazioni presentate all’autorità competente dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della difesa dell’ambiente con nota prot n. 8157 dell’8/03/2024, fatte proprie per quanto attiene alle competenze istituzionali riservate al Ministero della cultura e con le quali, tra l’altro, si sottolinea infatti che “... questa Direzione generale, pur consapevole del contributo che le singole Regioni devono fornire in ordine al raggiungimento degli sfidanti traguardi, stabiliti di concerto con la Comunità europea, in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per far fronte all'emergenza climatica in corso, non può non rilevare che nell'area vasta di intervento si sta progressivamente verificando un effetto cumulo che si prospetta di gran lunga superiore alla capacità di carico dell'ambiente naturale, fenomeno che, peraltro, riguarda in maniera diffusa l'intero territorio regionale, dove, come noto, le richieste di connessione per realizzare impianti a energie rinnovabili sono tali da superare, al 30.12.2023, di ben 9 volte (rif. Econnexion, la mappa delle connessioni rinnovabili predisposta da TERNA S.p.A.) quanto previsto, per la Regione Sardegna, come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base della bozza del D.M. sulle c.d. aree idonee (6,203 GW n.d.r.), tanto da prospettarsi la progressiva sostituzione/industrializzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia (incluse le opere di connessione alla R. T.N., non sempre adeguatamente valutate nell'ambito dei relativi procedimenti)”. Il Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale, con nota prot. n. 9928 del

MA

23/02/2024, osserva anche che “... L’area interessata dal parco eolico, comprensivo dei cavidotti e delle cabine di connessione, ricade all’esterno degli ambiti di paesaggio costiero del Piano Paesaggistico Regionale, ed è soggetta ai seguenti vincoli: - art. 142 D, lgs 42/2004[;] - lett. b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; (lago Is Barrocos – Isili)[;] - lett. c) Fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; - lett. h) le zone gravate da usi civici; - lett. m) zone di interesse archeologico; - art. 143 Dlgs 42/2004 – Art. 17, comma 3, delle NTA del PPR lett. h) Fiumi torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, Considerazioni di impatto paesaggistico[.] Aerogeneratori [-] Con riferimento ai 12 aerogeneratori in progetto si rileva che pur risultando esterni alla fascia di vincolo dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua, alcuni di essi e in particolare le WTG 1; WTG4; WTG 6; WTG 13 interferiscono su detta fascia attraverso la proiezione della pala; si richiede pertanto un posizionamento alternativo. In ogni caso, in fase di realizzazione dell’impianto dovranno essere verificate, mediante misurazioni sul terreno, le reali distanze tra i diversi corsi d’acqua presenti e l’ubicazione dei sostegni delle pale eoliche, che non dovranno interferire neanche attraverso la proiezione delle pale; Si sottolinea inoltre che la relazione archeologica evidenzia la presenza di numerose testimonianze e siti archeologici diffusi sul territorio, in particolare nelle vicinanze delle aree di posizionamento degli aerogeneratori (500 metri) si rilevano[;] - WTG 1 “Nuraghe Ruina Franca” a circa 454 mt dalla postazione; - WTG 2 “Nuraghe Minda Maiori” posto a circa 285 mt in direzione SE dal centro torre e “nuraghe demolito Cracaxi” a circa 371 mt dal centro torre; - WTG 3 “Nuraghe Corte Onnoitzu” posto a circa 400 mt in direzione E dal centro torre; - WTG 6 Nuraghe Ruinas a circa 208 mt di distanza in direzione SO dal centro torre Ruderis; sa Cresia a circa 290 mt in direzione SO dal centro torre; Insediamento romano di Biora a circa 331 mt dal centro torre; - WTG 10 nuraghe Cuccuru Perdixi” posto a circa 155 mt di distanza dalla postazione, direzione S. Nel rimandare alla Soprintendenza archeologica una puntuale valutazione, si evidenzia che la realizzazione degli impianti comporta un’alterazione dei caratteri connotativi con conseguente degrado della qualità paesaggistica ... Considerazioni finali [-] Nonostante gli aerogeneratori non ricadano in aree vincolate paesaggisticamente si rileva una certa prossimità ai numerosi corsi d’acqua e ai beni archeologici presenti sul territorio, si rileva inoltre la costante criticità di carattere paesaggistico, per tali impianti per altro amplificata dalle elevate altezze dei pale eoliche, (115 metri al mozzo + metri 85 di pala) dovuta alla modificazione e scadimento dell’assetto percettivo scenico o panoramico per l’introduzione di elementi estranei nell’area interessata, priva sostanzialmente di detrattori del paesaggio, se non degli esistenti o previsti impianti simili. Gli aerogeneratori risultano particolarmente percettibili, come rilevabile dai foto inserimenti prodotti; anche da punti di vista di particolare pregio e meta di numerosi visitatori come per esempio[;] - PDV 4bis complesso nuragico di Santa di Santa Vittoria Serri; - PDV 5 Nuraghe Asusa Isili; - PDV 6 Chiesa di Santa Lucia Serri (si svolge la festa in onore della Santa e una fiera del bestiame)[;] - PDV 7 abitato di Gergei; - PDV 8 Chiesa Sant’Antonio da Padova Isili; - PDV 14 Nuraghe Su Pizz’e’ Is Cangialis Nurri – effetto selva con l’impianto esistente; - PDV 18 abitato di Orroli; - PDV 20 Esterzi[;] i Agro effetto selva con impianto esistente; - PDV 23 sito nuragico di Barumini”.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 11/3 del 30/04/2024, recante “Disegno di legge concernente “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali”, con la quale Relazione illustrativa si deve rappresentare la necessità di “... garantire che lo sviluppo e la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avvenga in un contesto di tutela e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. In questo senso l’articolo 9 della Costituzione, prevede che sia la Repubblica e quindi, ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione, anche le Regioni ad adoperarsi al fine di garantire la salvaguardia e la tutela dell’ambiente e del paesaggio. L’articolo 1 individua tra le finalità del presente disegno di legge quella di garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali in ossequio a un principio generale di leale collaborazione tra la Regione Sardegna e lo Stato nel rispetto della competenza regionale in materia di produzione e distribuzione dell’energia elettrica. A tal fine, il disegno di legge detta una disciplina transitoria, in quanto ancorata all’approvazione della legge regionale sull’individuazione delle aree idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e al successivo, e necessario, adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale e comunque per un periodo non superiore ai 18 mesi ...”.


CONSIDERATO che la realizzazione dell’impianto industriale eolico in esame costituirebbe per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l’automatica ulteriore classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti i singoli aerogeneratori, per 500 m, quali “aree idonee” ex lege per l’installazione di impianti a fonti

MA

rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex-lege* per la realizzazione di impianti FER, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (nel senso sopra riportato per la relativa interpretazione nel caso di cui trattasi) e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali archeologici ed architettonici.


CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di quasi 8 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/03/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per circa 57 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

MA

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 336 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/03/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 328 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale (archeologica, architettonica e paesaggistica), l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come nuovo elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 203 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente oggi nella medesima area, costituiscono una nuova frammentazione del paesaggio esistente come fin qui comunque preservatosi, stante la dimostrata intervisibilità dello stesso solo nuovo impianto in esame da lunghe distanze (v., anche, il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 17/05/2024 – Allegato n. 1).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedura di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ..." (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell'ambito della sezione dedicata al progetto ID_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022, ma anche allegata alle osservazioni regionali del 12/04/2023: "... Si richiamano infine le problematiche di carattere generale potenzialmente connesse al sorvolo dell'area da parte dei mezzi aerei in caso di incendio, già messe in evidenza da questa Direzione Generale con la nota prot. D.G.A. n. 19158 del 10.08.2021 indirizzata a codesto Ministero, che ad ogni buon conto si allega alla presente. In definitiva, questa Direzione Generale, ritiene che l'intervento in questione, presenti criticità non mitigabili né compensabili in particolare per gli impatti sulle componenti habitat, fauna e paesaggio ..."), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

MA

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni *“... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...”* del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell’*Assetto ambientale*, il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico tutelato per legge, nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con nuovi aerogeneratori alti 203 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei, come evidenziato anche dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 17/05/2024 (paragrafo B.2 – Allegato n. 1: *“... Quale ultima analisi del potenziale impatto della realizzazione dell’impianto, anche in considerazione dell’effetto selva nell’area vasta, si segnala quanto evidenziato nella nota n. prot. 12103 del 14/02/2024 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della RAS per cui “si manifestano forti perplessità in ordine alla posa degli aerogeneratori sui crinali o comunque sulle aree in rilievo, in relazione al concreto ostacolo all’attività di spegnimento dei ricorrenti grandi incendi forestali”; tale ostacolo avrebbe dirette e significative ripercussioni negative sui beni culturali e paesaggistici presenti nell’area.”*). Tanto considerando anche il fatto che, l’eventuale disponibilità del Proponente di provvedere al blocco delle turbine in caso di necessità di un intervento antincendio con mezzi aerei, lo stesso blocco non risulti risolutivo in quanto l’Amministrazione competente ha identificato nella stessa presenza fisica degli aerogeneratori alti 203 m la ragione dell’impedimento all’utilizzo dei mezzi aerei in un’area comunque a rischio incendi, come rappresentato dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari con nota prot. n. 12103 del 14/02/2024: *“... In merito all’ingombro rappresentato dagli aerogeneratori in relazione all’attività di spegnimento degli incendi si ribadisce che la presenza in loco di ostacoli alla navigazione aerea di tali proporzioni, limita pesantemente l’efficacia dell’intervento di spegnimento ad opera dei mezzi aerei ad ala fissa o ad ala rotante. Si considera che l’evento paventato è suscettibile di verificarsi, considerato che le aree interessate dalle installazioni e le aree limitrofe ad esse presentano un indice di pericolosità incendi medio alto e indice di rischio medio (Piano Regionale Di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 2023-2025). Si evidenzia che alcune aree di sedime degli aerogeneratori sono previste lungo le linee di crinale determinando, a causa delle dimensioni così importanti, un oggettivo impedimento e/o ostacolo all’azione dei mezzi aerei in funzione antincendio, proprio nelle zone in cui tipicamente le forze che conducono il fronte incendiario si disallineano, zone in cui è dunque possibile concentrare con successo la soppressione coi mezzi aerei. Le conseguenze consisterebbero nello spegnimento ritardato e caratterizzato da maggiori danni all’ambiente. I ritardi a loro volta si ripercuotono negativamente sulla prontezza dell’apparato nello spegnimento di ulteriori incendi. Pertanto, si manifestano forti perplessità in ordine alla posa degli aerogeneratori sui crinali o comunque sulle aree in rilievo, in relazione al concreto ostacolo all’attività di spegnimento dei ricorrenti grandi incendi forestali”*.

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell’impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree interessate, ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi anche nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all’ambito naturale in cui si inserisce l’impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato adeguatamente per l’intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante *“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”*, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che *“1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l’attività della pubblica amministrazione deve

MA

essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: “1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2024, sono state oggetto della nota prot. n. 1034 del 06/05/2024 del Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, recante “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, nonché ai rischi conseguenti”.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce “aree idonee” le aree “... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”, condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che per quanto attiene alla competenza di questo Ministero in materia di “aree idonee”, in via preliminare, si ritiene necessario chiarire che la stessa si riferisce alle sole ipotesi di cui alle lettere c-*ter*) e c-*quater*) dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 rispetto alle quali è tenuto a verificare rispettivamente:

- con riferimento alla lettera c - *ter*) l'“assenza di vincoli ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- con riferimento alla lettera c - *quater*) l'eventuale interferenza diretta dell'impianto proposto con il perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, nonché con la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c - *bis*), c- *ter*).

RITENUTO, pertanto, con riguardo alla competenza di questo Ministero della cultura, che allo stato attuale si può richiamare quanto direttamente verificato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 17/05/2024 (paragrafi A.1.a; A.4; B.1.1.b; B.1.1.d per l'Assetto storico culturale del PPR; B.1.2 e B.2 per i beni architettonici - Allegato n. 1), ossia che il progetto di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*), del D.Lgs. n. 199 del 2021, stante la presenza di beni culturali archeologici ed architettonici (nonché di aree tutelate paesaggisticamente per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 direttamente interferite per il sorvolo dei rotori degli aerogeneratori) entro la “fascia di rispetto” indicata alla lett. c-*quater*), e per questo incompatibile con la relativa tutela sulla base di quanto emerso dall'istruttoria condotta dal Ministero della cultura.

CONSIDERATO quanto affermato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Commissione Tecnica PNRR – PNRR (v. parere n. 318 del 21/05/2024, paragrafo osservazioni/controdeduzioni 3. *Aree non idonee*, p. 5) con riguardo all'identificazione delle aree non idonee all'installazione di impianti FER, di utilità per gli operatori nelle scelte di localizzazione, che non è vincolante in sede autorizzativa e in sede di VIA, dove il giudizio di compatibilità ambientale non discende dalla normativa o dalla pianificazione urbanistica locale, quanto dalla disamina concreta del progetto e delle caratteristiche ambientali dell'impianto correlate ai potenziali impatti conseguenti alla realizzazione dell'opera. In tal senso si definisce la ratio della disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, (cfr. delega di cui all'art. 5 della legge n. 53 del 22 aprile 2021, legge di delegazione europea, sull'attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

MA

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *"E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): *"2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto"*.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-*bis*, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale *"1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente"*, con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata qui acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi (per l'applicazione al caso di cui trattasi del predetto art. 26 si v. Tar Sardegna, sentenza n. 258/2024, pubblicata il 05/04/2024: *"... Vale comunque rilevare, sotto questo primo aspetto e in senso contrario a quanto dedotto dalla parte ricorrente, che questo Tribunale ha recentemente affermato il principio per cui, in casi quali quello che occupa, trova applicazione il disposto dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. n. 42/2004, a mente del quale "qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente". In tal senso, proprio in merito alle questioni sollevate, questo T.A.R. ha avuto modo di chiarire che "comunque, i margini di operatività della Giunta regionale erano circoscritti dalla previsione dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 (...) Il precitato art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 evidenzia una prevalenza "ex lege" del parere di tutela dei beni culturali, nel quale sono invero contenute articolate argomentazioni idonee a giustificare l'adozione di un parere negativo (...) Sotto questo profilo non è decisiva l'affermazione della ricorrente secondo la quale la previsione richiamata (art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004) sarebbe inapplicabile nel caso di specie perché il progetto non inciderebbe in via diretta su beni culturali, restando evidenziato dal Mi.C. che esso interferisce comunque in maniera rilevante sulle evidenze archeologiche della zona (sul punto il parere della Soprintendenza n. 17130 dell'11 maggio 2022 è senz'altro esaustivo). (...) La disposizione speciale applicabile in materia di valutazione di impatto ambientale è quella dell'art. 26 del D.Lgs. n. 42/2004, che attribuisce efficacia preclusiva al parere negativo del Ministero in relazione alle esigenze di protezione dei beni culturali incisi, direttamente o indirettamente, dal progetto da valutare. La disposizione invocata dalla ricorrente (art. 30 del d.l. n. 77/2021) riguarda, invece, i (diversi) procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, nei quali il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere*

MA

obbligatorio non vincolante” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 17 marzo 2023, n. 192). Tali assunti sono stati peraltro di recente ribaditi da questo Tribunale - e devono essere ancora oggi confermati - in relazione proprio ad un ricorso promosso dalla stessa odierna ricorrente in altro gravame promosso relativamente ad altro impianto eolico da realizzarsi nel territorio regionale (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19 ottobre 2023, n. 776 ...”).

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato “Tutela del patrimonio culturale”, del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che “1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...”, come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per come d'altronde valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 17/05/2024 (Allegato n. 1), in particolare con il paragrafo *D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)* (“La Società dichiara che il progetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica e pertanto l'istanza è formulata anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi degli artt. 146 e 152 del D. Lgs. 42/2004, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4. Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-*quater* del D.lgs. 199/2021, così come modificato dal D.L. 13 del 2023 (convertito, con modificazioni, dalla L. 41/2023), sono comprese tra le aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti alimentati da FER quelle incluse tra le zone gravate da usi civici di cui all'art. 42, comma 1, lett. h) del D. lgs. 42/2004. Il proponente dichiara che l'intervento ricade in aree gravate da usi civici, tuttavia con riferimento alla nota n. prot. 4498 del 15/02/2024 del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture della RAS emerge l'assenza del piano particellare e dunque non è possibile accertare dette aree; allo stato l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 non può essere rilasciata. Inoltre, la localizzazione degli aerogeneratori la cui area di sorvolo ricade all'interno della fascia di tutela di fiumi o corsi d'acqua, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e del successivo art. 143 per effetto dell'art. 17 delle NTA del PPR, è in diretto contrasto con le ragioni del vincolo e con la disciplina di cui all'art. 18 delle NTA del PPR. Le opere in progetto non sono conformi ai seguenti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale: - Art. 18 - Disciplina dei beni paesaggistici (in particolare art. 17 comma 3 lett. h) e comma 4 lett. c)); - Art. 23 – Aree naturali e subnaturali; - Art. 26 - Aree seminaturali; - Art. 29 - Aree ad utilizzazione agroforestale; - Artt. 54-56 - Disciplina dei beni identitari “Reti ed elementi connettivi”; - Art. 103, comma 1 e comma 4 – Disciplina del sistema delle infrastrutture. Le 12 torri eoliche alte 203 m, collocate in posizione elevata compresa tra i 427 m e i 586 m s.l.m., saranno chiaramente percettibili anche dalle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 di “Gesturi zona della Giara” (D.M. 09/05/1983) a circa 8 km, “Barumini zona della Giara” (DM del 09/07/1981 ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018) a circa 9,3 km e “Laconi parte del territorio comunale” (D.M. 06/05/1968) a circa 10,6 km, vincoli panoramici. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche. Soprintendenza”).

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2, dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 17/05/2024, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree scelte per l'installazione dell'impianto di cui trattasi e delle relative opere connesse;

MA

si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36 del 2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Il progetto in argomento resta, quindi, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023, Allegato I.8, come sopra meglio precisato.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, valutato, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 17/05/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; fatte proprie le motivazioni negative alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi quali espresse dall'Ufficio periferico del Ministero della cultura territorialmente competente; sentito il 24/05/2024 il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR; sentito il 22/05/2024 il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore, denominato "LOBADAS", di potenza complessiva pari a 86,4 MW, costituito da 12 aerogeneratori, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Mandas, Escolca, Serri, Isili, Nuragus e Genoni, nella provincia del Sud Sardegna, con trasporto degli aerogeneratori al luogo di realizzazione del progetto a partire dal Porto Industriale di Oristano nel comune di Santa Giusta (OR).

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
13.06.2024 18:03:27
GMT+01:00

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente
da

Luigi La Rocca

O = Ministero
della cultura
C = IT



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22 – 00153 Roma
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 10861] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Mandas, Escolca, Serri, Isili, Nuragus e Genoni) - Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore, denominato "LOBADAS", di potenza complessiva pari a 86,4 MW, costituito da 12 aerogeneratori, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)
Proponente: RWE Renewables Italia S.r.l.
Parere endoprocedimentale

In riferimento al procedimento in oggetto, vista la richiesta di parere avanzata con nota prot. n. 5404-P del 15/02/2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2706-A del 16/02/2024, presa visione degli elaborati progettuali pubblicati sul portale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al seguente indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10558/15644> [ID_VIP 10861], si comunica quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo eolico della potenza complessiva di 86,4 MW, costituito da 12 aerogeneratori di grande taglia (turbine di altezza totale di 203 metri) e delle relative opere civili ed elettriche connesse da installarsi nei Comuni di Mandas, Escolca, Serri, Isili (l'impianto eolico e parte delle opere di rete) e Nuragus e Genoni. La Stazione Elettrica di Utenza 30/150 kV dovrà realizzarsi nel Comune di Genoni e verrà collegata mediante cavo interrato a 150 kV alla sezione a 150 kV della nuova Stazione Elettrica, anch'essa localizzata nel Comune di Genoni. Inoltre, verranno predisposte l'area di cantiere (in territorio di Serri, località Sa Goa Su Strintu) e l'area di cantiere e trasbordo sita nel territorio comunale di Mandas, in località Mitza 'e Poddi – Ruina de Logu.

A AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Comune di Escolca

- Nuraghe e villaggio nuragico di "Mogurus", sottoposto a vincolo con D.D.R. n. 52 del 11.03.2011, distante circa 1125 m a ovest dall'aerogeneratore WTG5 del parco eolico;

Comune di Gergei

- Tomba di giganti di "Preganti", sottoposta a vincolo con D.M. del 18.08.1964, *ex lege* 1089/1939, distante circa 2777 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG10 del parco eolico;
- Nuraghe Fundu 'e Corona, sottoposto a vincolo con D.M. del 16.11.1995, *ex lege* 1089/1939, distante circa 2512 m a ovest dall'aerogeneratore WTG10 del parco eolico;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@pec.cultura.gov.it

Comune di Isili

- Nuraghe Crastu, sottoposto a vincolo con D.M. del 04.06.1965, *ex lege* 1089/1939, distante circa 1231 m a ovest dall'aerogeneratore WTG1 dell'parco eolico e circa 192 m a est dal tracciato del cavidotto principale;
- Tomba di giganti in località Crastu, sottoposto a vincolo con D.M. del 28.05.1991, *ex lege* 1089/1939, distante circa 1245 m a ovest dall'aerogeneratore WTG1 dell'parco eolico;
- Tomba di giganti is Pranus, sottoposto a vincolo con D.M. del 12.01.1982, *ex lege* 1089/1939, distante circa 2333 m a nord-est dall'aerogeneratore WTG1 del parco eolico;
- tomba di giganti in monte Craberri, sottoposto a vincolo con D.M. del 18.03.1982, *ex lege* 1089/1939, distante circa 2274 m a nord-est dall'aerogeneratore WTG2 del parco eolico;
- Nuraghe is Paras, sottoposto a vincolo con D.M. 09.09.1963, *ex lege* 1089/1939, distante circa 2989 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG3 del parco eolico e 416 m a est dal tracciato del cavidotto principale;
- Domus de janas in località Fondus e Coronas, sottoposta a vincolo con D.M. 09.05.1997, *ex lege* 1089/1939, distante circa 2060 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG3 del parco eolico e lungo il tracciato del cavidotto principale;
- Ponte romano di Brabaciera, sottoposto a vincolo con D.D.R. n. 59 del 22.03.2012, distante circa 676 m a nord dall'aerogeneratore WTG1 del parco eolico;

Comune di Mandas

- Nuraghe Ardiddi, al confine con Gergei, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 62 del 31.05.2022, distante circa 919 m a ovest dall'aerogeneratore WTG10 del parco eolico;
- Nuraghe e tomba di Giganti loc. Ruina Ilixi, sottoposti a vincolo con D.C.R. 241 del 31.10.2016, distante circa 1715 m a ovest dall'aerogeneratore WTG10 del parco eolico;
- nuraghe don Efis A, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 87 del 17.11.2022, distante circa 2571 m a ovest dall'aerogeneratore WTG10 del parco eolico;
- nuraghe Zidoni, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 75 del 20.10.2022, distante circa 320 m a sud dall'area di cantiere e trasbordo in località Mitza 'e PODOdi – Ruina de Logu a Mandas;

Comune di Nuragus

- Recinto megalitico di "Forraxi Nioi", sottoposto a vincolo con D.M. del 10.02.1978, *ex lege* 1089/1939, distante circa 65 m a est dal tracciato del cavidotto principale;
- Tomba di giganti di "Nuraghe Montis", sottoposto a vincolo con D.M. n. 133 del 15.01.1988, distante circa 1,10 km a nord-est dalla futura SE RTN;
- Nuraghe Santu Millanu, sottoposto a vincolo con D.M. del 01.12.01965, *ex lege* 1089/1939, a ridosso del tracciato del cavidotto principale;
- Pozzo sacro di Coni o Santu Millanu, sottoposto a vincolo con D.M. del 10.02.1964, *ex lege* 1089/1939, distante circa 62 m a nord-ovest dal cavidotto principale;
- Insediamento romano in località Valenza, sottoposto a vincolo con D.M. del 01.06.1982, *ex lege* 1089/1939, distante circa 103 m a nord dal cavidotto principale;

Comune di Nurallao

- Tomba megalitica di Aiodda, sottoposta a vincolo con D.M. del 30.01.1984 e del 09.12.1985, *ex lege* 1089/1939, distante circa 289 m a est del tracciato del cavidotto principale;

Comune di Nurri

- Nuraghe e villaggio nuragico di Tacquara, al confine con Serri, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 107 del 10.07.2012, distante circa 1629 m a sud-est dall'aerogeneratore WTG6 del parco eolico;



- Nuraghe e villaggio nuragico di Ceas, sottoposti a vincolo diretto con D.D.R. n. 123 del 30.07.2012, distante circa 2838 m a sud-est dall'aerogeneratore WTG6 del parco eolico;
- Nuraghe e villaggio nuragico di Curreli, sottoposti a vincolo diretto con D.D.R. n. 122 del 30/07/2012, distante circa 2667 m a sud-est dall'aerogeneratore WTG6 del parco eolico;

Comune di Serri

- Area archeologica di Santa Vittoria di Serri, sottoposta a vincolo con D.D.R. n. 85 del 17.05.2011, distante circa 2160 m a ovest dall'aerogeneratore WTG5 del parco eolico;
- Nuraghe S'Uraxi, sottoposto a vincolo con D.D.G. ABAP n. 157 del 03.02.2020, distante circa 1333 m a sud-est dall'aerogeneratore WTG5 del parco eolico;
- Nuraghe Ladumini, sottoposto a vincolo con D.M. del 25.09.1965, *ex lege* 1089/1939, distante circa 793 m a ovest dall'aerogeneratore WTG4 del parco eolico;
- Ruderì detti Sa Cresia, sottoposti a vincolo con D.C.R. n. 12 del 11.02.2016, distanti circa 198 m a ovest dall'aerogeneratore WTG6 del parco eolico e circa 300 m a sud-est dall'area di cantiere in loc. Sa Goa Su Strintu a Serri;
- Nuraghe Su Susciu del comune di Serri, distante circa 585 m a sud dall'aerogeneratore WTG3 del parco eolico (è in corso il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale);

a1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Comune di Escolca

- Nuraghe Cuccuru Piddiu, distante circa 1126 m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG5 del parco eolico;
- Nuraghe Su idili, distante circa 1000 m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG5 del parco eolico;
- Nuraghe Linus, non più apprezzabile sul terreno, distante circa 1812 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG10 del parco eolico;
- Nuraghe Sa Grutta, distante circa 746 m a nord-est dall'aerogeneratore WTG10 del parco eolico;
- Torre-capanna Coa de Pranu, distante circa 694 m a est dall'aerogeneratore WTG8 del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale ceramico di età romana al confine con Mandas (Tratto XVIII ricognizioni), distante circa 380 a sud dall'aerogeneratore WTG11 e sul tratto del cavidotto per il medesimo aerogeneratore WTG11;

Comune di Genoni

- Nuraghe Santu Perdu, distante circa 488 m a nord dal tracciato del cavidotto principale;

Comune di Gergei

- Nuraghe Saurras, (PPR 2006 cod. 2184), distante circa 2720 m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG10 del parco eolico;
- Nuraghe Aureddus, (PPR 2006 cod. 2180), distante circa 2007 m a ovest dall'aerogeneratore WTG10 del parco eolico;
- Tomba di giganti Preganti, distante circa 2887 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG10 del parco eolico;
- Nuraghe Santa Marta, distante circa 2126 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG10 del parco eolico;
- Nuraghe Cannas, (PPR 2006 cod. 2187) distante circa 3084 m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG3 del parco eolico;



Comune di Isili

- Nuraghe Sedda sa Feurra, (PUC di Isili n. 46), distante circa 2157 m a ovest dall'aerogeneratore WTG3 del parco eolico;
- Nuraghe Sa Mandara, (PUC di Isili n. 40), distante circa 2846 m a ovest dall'aerogeneratore WTG3 del parco eolico;
- Nuraghe Nuraxiscu, (PUC di Isili n. 31), distante circa 2306 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG3 del parco eolico;
- Nuraghe Zaccuria, (PUC di Isili n. 49), distante circa 2762 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG3 del parco eolico;
- Nuraghe Zaurrai, (PUC di Isili n. 50), distante circa 1918 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG3 del parco eolico e 177 m a sud-ovest dal tracciato del cavidotto principale;
- Domus de janas Zaurrai, (PUC di Isili n. 60), distante circa 1863 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG3 del parco eolico e circa 225 m a ovest dal tracciato del cavidotto principale;
- Nuraghe Corte Onnoitzu, (PUC di Isili n. 16), distante circa 401 m a est dall'aerogeneratore WTG3 del parco eolico e circa 43 m a est dal tracciato del cavidotto principale;
- Nuraghe Sa Musera, (PUC di Isili n. 41), distante circa 618 m a nord-est dall'aerogeneratore WTG3 e circa 1190 m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG1 del parco eolico e circa 439 m a est dal tracciato del cavidotto principale;
- Nuraghe Gruxedu, (PUC di Isili n. 21), distante circa 941 m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG1 del parco eolico;
- Nuraghe Ruina Franca, (PUC di Isili n. 55), distante circa 441 m a ovest dall'aerogeneratore WTG1 del parco eolico;
- Nuraghe Minda Maiori, (PUC di Isili n. 28), distante circa 262 m a est dall'aerogeneratore WTG2 del parco eolico;
- Nuraghe Cracaxi, non più apprezzabile nel terreno, (PUC di Isili n. 18), distante circa 362 m a nord dall'aerogeneratore WTG2 del parco eolico;
- Nuraghe Pauli 'e Angioni, (PUC di Isili n. 33), distante circa 115 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG1 del parco eolico;
- Nuraghe Maurus, (PUC di Isili n. 27), distante circa 1113 m a nord dall'aerogeneratore WTG1 del parco eolico;
- Nuraghe Perdosu, (PUC di Isili n. 34), distante circa 726 m a nord dall'aerogeneratore WTG1 del parco eolico;
- Nuraghe Angusa, (PUC di Isili n. 08), distante circa 1756 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG1 del parco eolico;
- Nuraghe Asusa, (PUC di Isili n. 10), distante circa 2330 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG1 del parco eolico;
- Domus de janas is Tanas de Mrexiani, (PUC di Isili n. 07), distante circa 2830 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG3 del parco eolico e circa 90 m a est dal tracciato del cavidotto principale;
- Nuraghe Masoni 'e Proccus, (PUC di Isili n. 26), distante circa 2127 m a nord dall'aerogeneratore WTG1 del parco eolico;
- Domus de janas Concali is Zoppus, (PUC di Isili n. 01), distante circa 2604 m a nord dall'aerogeneratore WTG1 del parco eolico;
- Nuraghe Chistingionis (Cristangionis), (PUC di Isili n. 14), distante circa 2975 m a nord dall'aerogeneratore WTG1 del parco eolico;
- Nuraghe Pizzu Runcu, (PUC di Isili n. 37), distante circa 2422 m a nord dall'aerogeneratore WTG1 del parco eolico;
- Nuragh Atzinnara, (PUC di Isili n. 11), distante circa 1992 m a nord dall'aerogeneratore WTG1 del parco eolico;
- Nuraghe Longu, (PUC di Isili n. 24), distante circa 1849 m a nord dall'aerogeneratore WTG2 del parco eolico;
- Nuraghe Antini, (PUC di Isili n. 09), distante circa 2533 m a nord-est dall'aerogeneratore WTG2 del parco eolico;
- Nuraghe Molas, (PUC di Isili n. 29), distante circa 1359 m a nord dall'aerogeneratore WTG2 del parco eolico;
- Nuraghe Monti Curadori (Corridori), (PUC di Isili n. 30), distante circa 1342 m a nord dall'aerogeneratore WTG2 del parco eolico;



- Nuraghe Mariangesa, (PUC di Isili n. 25), distante circa 921 m a nord dall'aerogeneratore WTG2 del parco eolico;
- Nuraghe Trucciu, (PUC di Isili n. 48), distante circa 1546 m a nord-est dall'aerogeneratore WTG2 del parco eolico;
- Nuraghe Baraci, (PUC di Isili n. 13), distante circa 1362m a nord-est dall'aerogeneratore WTG2 del parco eolico;
- Tomba megalitica di Nurisiddi, (PUC di Isili n. 58), distante circa 219 m a nord-est dal tracciato del cavidotto principale;
- Nuraghe Piscorongi, (PUC di Isili n. 35), distante circa 444 m a ovest dal tracciato del cavidotto principale;

Comune di Mandas

- Nuraghe Cuccuru Perdixi, al confine con i comuni di Gergei e Escolca, distante circa 151 m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG10 del parco eolico;
- Nuraghe Santa Barbara, distante circa 1156 m a sud dall'aerogeneratore WTG10 del parco eolico e circa 115 m a ovest dal relativo cavidotto;
- Nuraghe Suxiu, distante circa 2231 m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG10 del parco eolico;
- Nuraghe Don Efigli, distante circa 2605 m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG10 del parco eolico;
- nuraghe Ruina de Logu A, distante circa 54 m a nord-est dall'area di cantiere e trasbordo in località Mitza 'e Poddi – Ruina de Logu, Mandas;
- Tomba di giganti Ruina de Logu, distante circa 18 m a nord-est dall'area di cantiere e trasbordo in località Mitza 'e Poddi – Ruina de Logu, Mandas;

Comune di Nuragus

- Nuraghe di Geroni, PPR 2006 cod. 2466, distante circa 359 m a nord-est dal tracciato del cavidotto principale;
- Nuraghe Serra Ilixi, distante circa 100 m a sud dal tracciato del cavidotto principale;
- Nuraghe Valenza, PPR 2006 cod. 2470, distante circa 165 m a sud dal tracciato del cavidotto principale;
- "fonte Funtana 'e Craccheras", distante circa 87 m a sud dal tracciato del cavidotto principale;
- Nuraghe Brunco su Laccu, distante circa 217 m a ovest dal tracciato del cavidotto principale;
- Nuraghe Ruinas, distante circa 55 m a sud-ovest dal tracciato del cavidotto principale;
- Nuraghe Scala Lissinossa, non più apprezzabile nel terreno, distante circa 170 m a est dal tracciato del cavidotto principale;

Comune di Nurri

- nuraghe Nuraccioni, distante circa 2674 m a nord-est dall'aerogeneratore WTG2 del parco eolico;
- nuraghe Cuccuru Casas, distante circa 2379 m a nord-est dall'aerogeneratore WTG2 del parco eolico;
- strada Cuccuru 'e Casas, distante circa 2706 m a nord-est dall'aerogeneratore WTG2 del parco eolico;
- area frammenti Baracci, distante circa 2668 m a nord -est dall'aerogeneratore WTG2 del parco eolico;
- nuraghe Guzzini, distante circa 2765 m a nord-est dall'aerogeneratore WTG2 del parco eolico;
- Area frammenti Tannara, distante circa 1254 m a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore WTG NR05);
- Nuraghe Tannara, distante circa 1231 m a nord-est dall'aerogeneratore WTG2 del parco eolico;
- nuraghe Narbonis al confine con Serri, distante circa 777 m a est dall'aerogeneratore WTG4 del parco eolico;
- capanna Narbonis, distante circa 1114 m a est dall'aerogeneratore WTG4 del parco eolico;
- villaggio Bacch'e Muru, distante circa 1015 m a est dall'aerogeneratore WTG4 del parco eolico;
- area frammenti su Coloru, distante circa 2040 m a est dall'aerogeneratore WTG6 del parco eolico;
- area frammenti is Fundalis, distante circa 2489 m a est dall'aerogeneratore WTG6 del parco eolico;
- domus de janas su Fundalis, distante circa 2276 m a est dall'aerogeneratore WTG6 del parco eolico;
- area frammenti Cea Santa, distante circa 2266 m a dall'aerogeneratore WTG6 del parco eolico;
- area frammenti canali Scuriosu, distante circa 2317 m a est dall'aerogeneratore WTG6 del parco eolico;
- tomba Canali Scuriosu, distante circa 2555 m a est dall'aerogeneratore WTG6 del parco eolico;



- area frammenti Taccu Ara, distante circa 2124 m a sud-est dall'aerogeneratore WTG6 del parco eolico;
- nuraghe Taccu Ara II, distante circa 2173 m a sud-est dall'aerogeneratore WTG6 del parco eolico;
- area frammenti Pran'e Masala, distante circa 3058 m a sud-est dall'aerogeneratore WTG6 del parco eolico;
- nuraghe is Pirois, distante circa 2886 m a est dall'aerogeneratore WTG6 del parco eolico;
- tombe romane di Biora, distanti circa 1532 m a est dall'aerogeneratore WTG6 del parco eolico;
- nuraghe Nabidera, distante circa 1503 m a est dall'aerogeneratore WTG6 del parco eolico;
- insediamento di Biora, distante circa 1535 m a est dall'aerogeneratore WTG6 del parco eolico;

Comune di Serri

- Nuraghe San Sebastiano, distante circa 731 m a sud dall'aerogeneratore WTG5 del parco eolico;
- Nuraghe Tracheddalis, distante circa 871 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG2 del parco eolico;
- nuraghe Cuccuru Forru, distante circa 1903 m a sud dall'aerogeneratore WTG6 del parco eolico;
- nuraghe S'Axrolla, distante circa 1155 m a nord-est dall'aerogeneratore WTG8 del parco eolico;
- nuraghe Cuccuru de Zafferanu, al confine con Escolca, distante circa 700 m a nord dall'aerogeneratore WTG8 del parco eolico;
- nuraghe Ruinas, distante circa 175 m a ovest dall'aerogeneratore WTG6 e 93 m a sud dal tracciato dei cavidotti del medesimo aerogeneratore e 293 m a sud-est dall'area di cantiere in località Sa Goa Su Strintu a Serri;

A.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'impianto si sviluppa nei territori dei comuni di Mandas, Escolca, Serri, Isili, Nuragus e Genoni, ricadenti nella regione storica del Sarcidano. Nello specifico l'impianto prevede l'installazione di n. 12 aerogeneratori distribuiti nella parte meridionale del comune di Isili, nel comune di Serri, nella parte orientale del comune di Escolca e nella parte settentrionale di Mandas.

Si precisa che in territorio di Gergei all'interno dell'area vincolata della tomba di giganti di Preganti ricade il nuraghe Praganti (PPR 2006, cod. 2179), mentre una tomba di giganti in loc. Preganti è segnalata ad oriente fuori dal vincolo.

Come si evince dai precedenti paragrafi, dove sono stati elencati i beni archeologici ricadenti nell'area circoscritta a una fascia di 3 Km dal parco, in prossimità dell'impianto si rilevano siti archeologici e i monumenti antichi, che testimoniano una frequentazione antropica della regione a partire dall'età preistorica fino ai giorni nostri.

Fra questi, entro i 3 km dall'impianto eolico vi sono siti sottoposti a tutela o inseriti nel Piano Urbanistico Comunale (PUC), alcuni ricadenti all'interno del parco stesso, perciò a distanza ravvicinata rispetto agli aerogeneratori. A titolo esemplificativo fra i siti dichiarati di interesse culturale si possono citare quelli in territorio di Serri: il nuraghe S'Uraxi, localizzato nei limiti dell'abitato, o il nuraghe Ladumini, nelle vicinanze dell'aerogeneratore WTG4, risalenti all'età del Bronzo. Ad un periodo successivo si possono ricondurre i ruderi detti Sa Cresia fuori dal paese. Nell'area del sito, localizzato in località su Moguru sono visibili i resti di un edificio antico di età romana, realizzato in *opus vittatum mixtum*, inquadrabile tra il II e il IV secolo d.C., e un'area di dispersione di materiale ceramico di età storica e laterizi pertinente all'abitato romano di Biora, di cui non si conosce l'effettiva estensione. Secondo alcune fonti potrebbe estendersi fino al confine con il comune di Nurri, dove sono state individuate delle tombe romane messe in relazione con l'insediamento sopracitato. Solo indagini archeologiche scientifiche potranno chiarire la reale estensione dell'abitato e della sua area funeraria. In particolare in prossimità di quest'ultimo sito, tutelato ai sensi del D. Lgs. 42/2004, ricadrebbe, a meno di 200 m di distanza, l'aerogeneratore WTG6 e, in località Sa Goa Su Strintu, dovrebbe essere posizionata l'area di cantiere. Inoltre, durante le ricognizioni per la redazione della Relazione Archeologica (elaborato PELOB-RS05) nell'area di cantiere in località sono stati individuati dei frammenti ceramici di età storica, probabilmente in relazione con l'area di dispersione dei ruderi di Sa Cresia poco più a sud.

Ancora, alcuni aerogeneratori si posizionerebbero a distanza ravvicinata da alcuni siti, in particolare in territorio di Isili. Entro i 500 m si segnalano i seguenti siti: in territorio di Isili nell'areale dell'aerogeneratore WTG1 il nuraghe Ruina Franca, nell'areale dell'aerogeneratore WTG2 il nuraghe Cracaxi e il nuraghe Minda Maiori, nell'areale dell'aerogeneratore WTG3 il nuraghe Corte Onoitzu. Al confine tra Mandas, Escolca e Gergei si trova il nuraghe Cuccuru Perdixi, a circa 150 dall'aerogeneratore WTG10.



Relativamente al cavidotto, procede generalmente su tratti di strade già esistenti (in parte asfaltate, in parte sterrate) e, in alcuni casi, in campo aperto, all'interno di terreni destinati ad attività agricole o al pascolo. Si segnalano criticità, oltre a quelle indicate sopra per l'aerogeneratore WTG6, si evidenzia che lungo il tracciato sono localizzati siti tutelati. In prossimità del cavidotto in territorio di Isili si segnala il nuraghe Crastu, e proseguendo verso Genoni, a ridosso della strada nella periferia meridionale del centro abitato le domus in località Fondus e Coronas, tutelate *ex lege* 1089/1939, in connessione con le vicine domus de janas Zaurri e il nuraghe Zaurri a sud-est e più a nord, con le domus de janas di Mrexiani. a poche decine di metri dalla strada asfaltata,

Ancora, in territorio di Nuragus si segnalano il nuraghe Ruinas, a poche decine di metri dalla strada i beni dichiarati di interesse culturale: il sito del nuraghe Santu Millanu, a ridosso della strada, e in prossimità della strada il pozzo sacro di Coni di età nuragica che ha restituito un interessante bronzetto, l'insediamento romano di Valenza, testimonianza per la frequentazione dell'area in età romana. Ancora a Nuragus è noto in letteratura il sito di Serra Ilixi dove sono stati rinvenuti lingotti ox hide e il sito di Forraxi Nioi, sottoposto a dichiarazione di interesse culturale, dove era stato recuperato un importante ripostiglio di bronzi e un edificio circolare purtroppo non più reperibile sul terreno. Il sito è già e dista meno di 100 m dal tracciato del cavidotto, nel cui areale sono noti da dati d'archivio "cumuli di pietrame, di cui uno in prossimità della strada". Critico è il tratto di strada lungo la viabilità di Nuragus proseguendo verso Genoni, dove, sempre da documentazione d'archivio, è stata segnalata una cresta di muro di alcuni metri ai lati della strada di viabilità locale dove dovrà passare il cavidotto.

Inoltre, durante le ricognizioni per la redazione della Relazione Archeologica oltre ai ritrovamenti di materiali già indicati nell'areale dell'aerogeneratore WTG6, si segnalano in località *Sa Goa Su Srintu* in territorio di Serri, il ritrovamento "di un possibile frammento di menhir antropomorfo, con schema facciale a T e di due pietre grandi e squadrate ma senza motivi decorativi" (elaborato PELOB-RS05, tratto IX), che necessiterebbe di ulteriori indagini per caperne la natura e l'eventuale pertinenza archeologica. Inoltre, al confine tra Mandas e Escolca, nell'areale tra il cavidotto principale e la diramazione del cavidotto per la postazione WTG11 sono state individuate "tracce di strutture antiche in elevato fuori terra, mentre si raccolgono vari frammenti ceramici di età romana in dispersione superficiale" (elaborato PELOB-RS05, tratto XVIII).

Infine per le aree di cantiere, oltre a quello già indicato per l'area di cantiere di Serri, si segnala che l'area di cantiere e trasbordo in località Mitza 'e Poddi – Ruina de Logu a Mandas è prossima alla tomba di giganti Ruina de Logu e al Nuraghe Ruina de Logu A.

In relazione all'impatto visivo dell'impianto eolico, limitatamente al patrimonio archeologico e alle fotosimulazioni proposte si evidenzia la visibilità dal nuraghe di Barumini e dagli altri siti inseriti (complesso archeologico di Santa Vittoria di Serri, il Nuraghe Fund'e Corona, il nuraghe Asusa di Isili, insediamento Planu Lanzanu Siurgus Donigala, nuraghe Pizz'e Cangialis e nuraghe Pitzioqu di Nurri)

Inoltre, si evidenzia che entro i 3 km è compreso anche il nuraghe Is Paras di Isili e Santa Vittoria di Serri, che fanno parte del progetto sulla Civiltà nuragica che è attualmente inserito nella Tentative Liste per il riconoscimento Unesco e la compromissione del contesto di giacenza potrebbe ingenerare criticità per la candidatura. Si precisa inoltre che questi due siti sono attualmente gestiti e aperti al pubblico in quanto finanziati con la L. R. 14 /2006 e che rappresentano un importante attrattore turistico culturale del territorio.

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Considerate le criticità che emergono da quanto sopraesposto, questo ufficio è già in possesso di sufficienti elementi per l'istruttoria e non si ritiene di dover chiedere documentazione integrativa o ulteriori approfondimenti di indagine che potrebbero solo accrescere il patrimonio archeologico dell'areale. Per lo stesso motivo non si richiedono ricognizioni e altre indagini.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Visto quanto sopraesposto, considerata l'alta presenza di beni archeologici nell'areale, che denotano un'occupazione antropica dalla preistoria all'età storica, considerata la presenza di siti inseriti nel progetto sulla civiltà nuragica inserito nella tentative list per il riconoscimento Unesco (Santa Vittoria di Serri, nuraghe Is Paras di Isili) la cui presenza all'interno del progetto sarebbe compromessa dalla realizzazione del parco eolico così come proposto in progetto, visto il d. lgs. 199 del 2021, art. 20, che individua come zone non idonee all'installazione di parchi eolici quelle ricomprese nelle fasce a 3 Km dai beni culturali, e vista la presenza di beni dichiarati e ancora non oggetto di



provvedimento espresso (ma individuate e tipizzate negli strumenti pianificatori e note in bibliografia e in fonti d'archivio) nelle fasce di salvaguardia dei 3 Km, considerato che pertanto l'impianto ricade in zona non idonea, visto l'impatto visivo e sul sottosuolo che il parco e le opere connesse avrebbero in questo territorio con un importante e denso patrimonio archeologico, si propone parere negativo alla realizzazione delle opere così come proposte nel progetto.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a *Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

L'area dell'intervento non ricade direttamente in aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

Le più vicine aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 distano circa:

- Gesturi zona della Giara (D.M. 09/05/1983), vincolo panoramico, a circa 8 km;
- Barumini zona della Giara (DM del 09/07/1981 ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018), vincolo panoramico, a circa 9,3 km;
- Laconi parte del territorio comunale (D.M. 06/05/1968), vincolo panoramico, a circa 10,6 km.

B.1.1.b *Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

-Art. 142, comma 1, lett. b):

Fascia di tutela del Lago Is Barrocos (Lago San Sebastiano), a circa 2,8 km;

Fascia di tutela del Lago Mulargia, a circa 4 km;

Fascia di tutela del Lago Medio Flumendosa, a partire da circa 6,5 km.

-Art. 142, comma 1, lett. c):

Fascia di tutela del Riu Bau Longu, contiguo a WTG 13 (vi ricade interamente l'area di sorvolo), a circa 460 m da WTG12;

Fascia di tutela del Riu Baudi, contiguo a WTG6 (vi ricade interamente l'area di sorvolo); a circa 160 m da WTG4;

Fascia di tutela del Riu Gutturu Trigu, a circa 40 m da WTG4 (vi ricade parzialmente l'area di sorvolo);

Fascia di tutela del Riu Pontiddus, a circa 40 m da WTG1 (vi ricade parzialmente l'area di sorvolo);

Fascia di tutela del Fiume n. 598, a circa 200 m da WTG13;

Fascia di tutela del Fiume n. 458, a circa 210 m da WTG9, a circa 380 m da WTG10; a circa 380 m da WTG11;

Fascia di tutela del Fiume n. 451, a circa 230 m da WTG3, a circa 380 m da WTG1;

Fascia di tutela del Riu Corrigas, a circa 340 m da WTG1, a circa 360 m da WTG2;

Fascia di tutela del Fiume n. 454, a circa 480 m da WTG2.

-Art. 142, comma 1, lett. h):

il progetto individua aree gravate da usi civici (cfr. nota n. prot. 4498 del 15/02/2024 del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture della RAS circa la assenza del piano particellare).

-Art. 142, comma 1, lett. l):

Vulcano Pizziogu (altezza 761,5 m) a circa 6,5 km.

B.1.1.c *Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e altri strumenti di pianificazione*

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

Le aree interessate dall'impianto non ricadono negli Ambiti omogenei costieri definiti dal PPR.

Nel comune di Isili è vigente il Programma di Fabbricazione pubblicato nel Buras del 10 del 05/04/1971, non adeguato al PPR; gli aerogeneratori ricadono in Zona E-agricola.

Nel comune di Serri è vigente il Programma di Fabbricazione pubblicato sul BURAS n. 34 del 11/10/1971, non adeguato al PPR; gli aerogeneratori ricadono in Zona E-agricola. Il Comune sta elaborando un nuovo PUC in adeguamento al PPR.



Nel comune di Escolca è vigente il Piano Urbanistico Comunale pubblicato sul BURAS n. 32 del 19/10/1991, non adeguato al PPR; gli aerogeneratori ricadono in Zona E-agricola (*aree agricole di primaria importanza per la funzione agricola- produttiva o caratterizzate da una produzione tipica e specializzata*).

Nel comune di Mandas è vigente il Programma di Fabbricazione pubblicato sul BURAS n. 12 del 10/04/1975, non adeguato al PPR; gli aerogeneratori ricadono in Zona E-agricola.

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

Assetto ambientale

-Componenti ambientali:

Le postazioni eoliche WTG3-parte e WTG5-parte ricadono in aree classificate tra le "aree "naturali e sub-naturali", disciplinate agli artt. 22, 23, 24 delle NTA, per cui, all'art. 23, è vietato: *"qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica"*. Le WTG11 e WTG12 risultano contigue a dette aree.

Le postazioni eoliche WTG9, WTG11-parte e WTG13 ricadono in aree classificate tra le "aree seminaturali", disciplinate agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui, all'art. 26, sono vietati *"gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado."*

Le postazioni eoliche WTG1, WTG2, WTG3-parte, ETG4, WTG5-parte, WTG10, WTG11-parte e WTG12 ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate *"trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso"*.

- Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, "Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m", oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b:

Fascia di tutela del Riu Cannedda, a circa 210 m da WTG12.

-Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): *"sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche"*.

- Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA:

Area di gestione speciale Ente foreste in territorio di Isili, a circa 530 m da WTG3;

Riserva naturale del lago di Mulargia (non istituito), a circa 4,3 km;

Parco naturale della Giara di Gesturi (non istituito), a circa 8 km ed attraversato dal cavidotto interrato a 30 kV;

ZSC ITB042237 "Monte San Mauro", a circa 8 km;

ZSC SIC ITB041112 "Giara di Gesturi", a circa 9,3 km;

ZSC SIC ITB021103 e ZPS SIC ITB021103 "Monti del Gennargentu", a circa 15 km;

Parco geominerario storico e ambientale, a circa 13 km.

Assetto Storico Culturale

-Beni paesaggistici di natura archeologica ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49: sezione A del presente parere.

-Beni paesaggistici di natura architettonica ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49:

COD. BUR 1669 – Chiesa di San Sebastiano, a circa 850 m;

COD. BUR 1670 – Chiesa di Sant'Antonio, a circa 1,10 km;

COD. BUR 1672 - Chiesa di San Basilio Magno, a circa 1,10 km;

COD. BUR 1671 – Chiesa di Santa Lucia, a circa 1,2 km;

COD. BUR 1340 - Chiesa della Vergine delle Grazie, a circa 1,65 km;

COD. BUR 1386 – Chiesa di Santa Vittoria, a circa 2,25 km.

-Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA e disciplinati dagli artt. 52 e 53, "Nuclei di primo impianto e di antica fondazione" di: Serri a circa 900 m, Mandas a circa 1,3 km, Escolca a circa 1,5 km, Isili a circa 2 km, Gergei a circa 3 km, Nurri a circa 5,8 km, Gesico a circa 6,7 km, Orroli a 7,8 km, Villanova Tulo a circa 8 km, Nurallao a circa 8 km.



-Beni identitari ai sensi dell'art. 54 delle NTA, "Reti e elementi connettivi" della fattispecie "Rete infrastrutturale storica" (tracciati ferroviari, stazioni, caselli, gallerie, ponti ferroviari, viabilità storica e panoramica, case cantoniere, ponti) - Tracciati storici del Trenino Verde:

Tratta ferroviaria "Mandas-Arbatax" ad una distanza minima di circa 400 m (WTG12);

Tratta ferroviaria "Mandas-Sorgono" a circa 2,5 km.

-Beni identitari ai sensi dell'art. 54 delle NTA "Reti e elementi connettivi", della fattispecie "Strada d'impianto a valenza paesaggistica di fruizione turistica" (Allegato 3):

SS198, alle distanze minime pari a circa 320 m da WTG1 e 630 m da WTG6, con scorrimento lungo l'andamento dell'impianto;

-Beni identitari ai sensi dell'art. 54 delle NTA, "Reti e elementi connettivi" della fattispecie "Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale" (recinzioni storiche principalmente in pietre murate a secco e ricoveri rurali quali pinnette, ecc.), disciplinati all'art. 55 comma 3 lett. a), per cui *"per i manufatti edilizi e gli spazi aperti di pertinenza che mantengono i caratteri storico tradizionali, gli interventi devono essere rivolti esclusivamente alla conservazione, riqualificazione e recupero, comprendenti manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione nel rispetto delle tipologie originarie, riguardanti non solo i corpi di fabbrica ma altresì le recinzioni e le relazioni originarie con gli spazi vuoti di pertinenza degli organismi edilizi, da considerare e salvaguardare nella loro integrità"* ed all'art. 55 comma 4: *"i piani urbanistici comunali introducono provvedimenti di salvaguardia del patrimonio dei recinti in pietre murate a secco che costituiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, un fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale"*:

l'area del layout è caratterizzata dalla presenza di recinzioni storiche in pietre murate a secco e di manufatti tradizionali del paesaggio agro-pastorale.

-Disciplina dei beni identitari "Reti ed elementi connettivi", artt. 55 e 56 delle NTA, per cui all'art. 56: comma 1, lett. a) *"valorizzare la rete viaria storica esistente, evitando aggiunte, tagli o ristrutturazioni"*; lett. f) *"evitare le palificazioni per servizi di rete (...)"*; comma 2, lett. c) *"limitare edificazioni che interferiscano con la panoramicità dei siti, o adottare provvedimenti atti ad assicurare le visuali rispetto ai manufatti di un opportuno intorno"*; lett. i) *"la valorizzazione ed il riuso dei manufatti e delle aree in questione nel contesto dei circuiti di fruizione del paesaggio"*.

Assetto insediativo

-L'intervento in progetto è incluso nel "sistema delle infrastrutture", disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se *"a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali"*.

-Categorie di interesse paesaggistico di cui all'art. 103, comma 4 delle NTA:

b) *Strade e ferrovie storiche, che hanno conservato anche in parte il tracciato, i manufatti, le opere d'arte:*

tracciati storici del Trenino Verde tratta "Mandas-Arbatax" a circa 400 m (WTG12) e tratta "Mandas-Sorgono" a circa 2,5 km.

c) *Strade e ferrovie a specifica valenza paesaggistica e panoramica, quali, le litoranee e le strade in quota degli ambienti montani e naturali, che costituiscono la rete di accesso a parti del territorio di elevato valore paesaggistico o attraversano ambiti di particolare sensibilità. Per tale categoria devono essere previsti interventi di riqualificazione e valorizzazione attraverso la realizzazione di punti di belvedere e la promozione di progetti di catalogazione e mantenimento delle visuali a più elevato pregio paesaggistico (...)":*

SS198, alle distanze minime pari a circa 320 m da WTG1 e 630 m da WTG6, con scorrimento lungo l'andamento dell'impianto;

e) *Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale", per cui, al successivo comma 5: "le categorie di cui ai precedenti punti d) ed e) si considerano di interesse paesaggistico in quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale. Gli interventi di nuova realizzazione, gestione e manutenzione devono escludere l'uso dell'asfalto, di cordoli e manufatti in calcestruzzo e devono prevedere per quanto possibile l'uso di materiali naturali quali terre stabilizzate, trattamenti antipolvere e siepi"*.

-Circa la presenza dei muretti a secco tradizionali e degli insediamenti storici rurali, i seguenti indirizzi delle NTA: art. 80, comma 1, lett. c) - Edificato in zona agricola: *"conservare e ripristinare gli elementi paesaggistici del contesto come siepi e muretti a secco"* ed art. 81 - Insediamenti storici: centri rurali ed elementi sparsi. Rinvio: *"per gli insediamenti storici costituiti da centri rurali ed elementi sparsi quali stazzi, medaus, furriadroxius, boddeus, bacili, cuiles, si applicano le disposizioni di cui al titolo II (Assetto storico-culturale)"*.

B.1.2 – Beni Architettonici



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

B.1.2.a e B.1.2.b *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze e Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice*

Entro l'area di 3 km dall'impianto si elencano i seguenti beni culturali.

-Abitato storico di Serri, ad una distanza da circa 900 m a 1,45 km da WTG8; da circa 1 km a 1,7 km da WTG6; da circa 1,2 km a 1,6 km da WTG5; da circa 1,8 km a 2,35 km da WTG4; da circa 2 km a 2,5 km da WTG9; da circa 2,85 km a 3,2 km da WTG3:

- Chiesa parrocchiale di San Basilio Magno e area di pertinenza;
- Chiesa di Sant'Antonio abate ed area di pertinenza;
- Ex Monte granatico;
- Edificio delle scuole medie.

-Abitato storico di Mandas, ad una distanza da circa 1,3 km a 2 km da WTG13; da circa 2 km a 2,8 km da WTG11 e WTG12; da circa 2,3 km a 3 km da WTG10:

- Ex Collegio degli Scolopi poi sede Circolo di Lettura (D. n. 7161 del 30/05/2002)
- Chiesa parrocchiale di S. Giacomo e piazza antistante;
- Chiesa di S. Francesco e Convento Frati Minori Osservanti;
- Chiesa di San Cristoforo, già Vergine del Rosario;
- Chiesa di Santa Vitalia;
- Chiesa di Sant'Antonio Abate;
- Scuole elementari ora Municipio;
- Palazzo Municipale ora Centro AIAS;
- Stazione ferroviaria del Trenino Verde;
- Edificio già Casa Cabras ora sede Centro socio-culturale;
- Edifici detti Case degli operai ad uso alloggi a canone moderato;
- Monumento ai caduti;
- Casa Santa Cruz sede Centro aggregazione sociale;
- Complesso delle case-museo del Museo etnografico "Is Lollasa 'e is Aiarius";
- Locanda D.H. Lawrence, già Locanda Mandas;
- Cimitero storico.

-Abitato storico di Escolca, ad una distanza da circa 1,5 km a 1,85 km da WTG8; da circa 1,7 km a 1,9 km da WTG5; da circa 2,1 km a 2,4 km; da WTG9; da circa 2,2 km a 2,5 km da WTG10; da circa 2,5 km a 2,8 km da WTG11, da circa 2,6 km a 2,9 km da WTG3:

- Chiesa e canonica della parrocchiale di Santa Cecilia;
- Chiesa di Sant'Antonio abate;
- Edificio sede della Biblioteca comunale;
- Edificio detto Casa Seu.

-Abitato storico di Isili, ad una distanza da circa 2 km a 2,8 km da WTG3, da circa 2,7 km a 3,3 km da WTG1:

- Ex Monte granatico (D. M. del 29/09/1997 ex L. 01/06/1939 n. 1089);
- Chiesa di San Giuseppe Calasanzio o Sant'Efisia;
- Chiesa parrocchiale di San Saturnino;
- Chiesa di San Mauro;
- Cappella di Santa Maria Immacolata e Complesso della Fondazione Giuseppe Orrù;
- Edificio già sede Banco di Sardegna ora Ufficio del lavoro;
- Edificio sede Museo del rame e del tessuto (già Convento dei Padri Scolopi);
- Complesso della Pretura reale e Caserma di Fanteria sede Caserma Guardia di Finanza;
- Rudere della Chiesa di San Mauro;
- Cimitero monumentale;
- Ex chiesa di Sant'Antonio, già Teatro ora Centro di Documentazione dell'Archeologia Funeraria Isilese

-In agro, entro 3 km dall'impianto:

- Ruderi della Chiesa di San Sebastiano in agro di Serri, a circa 850 m da WTG5, a circa 1,2 km da WTG8, a circa 1,9 km da WTG6, a circa 2,3 km da WTG9, a circa 2,45 km da WTG3 e WTG4 (bene già interessato dall'impianto agrivoltaico "Serri" ID_VIP 10110);
- Ruderi della Chiesa di Santa Lucia in agro di Escolca, a circa 940 m da WTG8, a circa 1,15 km da WTG9, a 1,6 km da WTG11, a 1,7 km da WTG10, a 2,3 km da WTG5;
- Rudere della Chiesa di San Giovanni battista e Cimitero comunale in agro di Escolca, a circa 1,1 km da WTG8, a circa



1,4 km da WTG5, a circa 1,9 km da WTG9, a circa 2,6 km da WTG11, a circa 2,55 km da WTG10, a circa 2,5 da WTG3, a circa 2,7 km da WTG3, a circa 2,75 km da WTG6;

-Chiesa di Santa Lucia in agro di Serri, a circa 1,2 km da WTG6, a circa 1,85 km da WTG8, a circa 2,1 km da WTG4, a circa 2,5 km da WTG9, a circa 2,55 km da WTG05;

-Chiesa campestre della Madonna delle Grazie in agro di Escolca, a circa 1,65 km da WTG5, a circa 2,15 km da WTG8, a circa 2,25 km da WTG3, a circa 2,85 km da WTG9;

-Chiesa di San Giovanni battista in agro di Mandas, a circa 2,15 km da WTG13, a circa 2,7 km da WTG10, a circa 2,9 km da WTG12;

-Chiesa di Santa Maria della Vittoria in agro di Serri, a circa 2,25 km da WTRG3, a circa 2,8 km da WTG5 (già interessata dall'impianto agrivoltaico "Serri" ID_VIP 10110);

-Tracciati ferroviari storici di cui alla Legge n. 128/2017:

Ad Est e a Nord dell'impianto, si articolano due tratte storiche ferroviarie turistiche a scartamento ridotto del Trenino Verde, di cui alla Legge n. 128/2017, con le storiche opere d'arte ferroviaria, le fermate, i caselli e le Case cantoniere:

-Tracciato ferroviario "Mandas-Arbatax", distanza minima circa 400 m (WTG12);

-Tracciato ferroviario "Mandas-Sorgono", distanza minima circa 2,5 km (WTG1).

Oltre l'area di 3 km ed entro 8 km si elencano i seguenti beni culturali in ambito urbano.

-Abitato storico di Gersei, a circa 3 km dall'impianto:

-Municipio;

-Casa Caredda;

-Convento dei Cappuccini ed annessa Chiesa Santa Rosa.

- Opere del tracciato storico del Trenino Verde, a circa 4 km:

-Stazione di Sarcidano con Casello ed opere annesse in agro di Isili.

-Borgata di San Simone in agro di Escolca, ad una distanza di circa 5,7 km dall'impianto:

-Santuario di San Simone, costituito dalla chiesa e da circa cinquanta cumbessias (abitazioni dei pellegrini) disposte intorno ad essa;

-Abitato storico di Nurri, ad una distanza di circa 5,8 km dall'impianto:

-Ex Monte Granatico (D. M. del 03/11/1995 ex L. 01/06/1939 n. 1089);

-Casa Parrocchiale (D.D.R. n. 22 del 11/02/2015).

-Abitato storico di Gesico, ad una distanza di circa 6,7 km dall'impianto:

-Chiesa di Sant'Amatore (ope legis);

-Chiesa parrocchiale di Santa Giusta e Casa parrocchiale (ope legis);

-Chiesa di San Sebastiano (D. M. del 21/10/1980 ex L. 1089/39, vincolo diretto e indiretto);

-Chiesa di Santa Maria d'Itria;

-Chiesa di Santa Lucia (ope legis);

-Casa Carta-Dedoni;

-Ex Monte granatico ora Monte San Mauro.

-Abitato storico di Orroli, ad una distanza di circa 7,8 km dall'impianto:

-Portale aragonese (D. M. L. 01/06/39 n. 1089 del 22/09/1975);

-Chiesa di San Nicola (D.C.R. n° 63 del 31/08/2022);

-Chiesa parrocchiale di S. Vincenzo Martire;

- Casa Museo del Nuraghe Arrubiu.

-Abitato storico di Villanova Tulo, ad una distanza di circa 8 km dall'impianto:

-Chiesa di Santa Maria a Villanova Tulo;

-Chiesa di San Giuliano a Villanova Tulo;

-Abitato storico di Nurallao, ad una distanza di circa 8 km dall'impianto:

-Chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo;

-Municipio;

-Funtana de Susu;

-Fornace delle Tegole.

-Borgata della Casa di reclusione di Isili, ad una distanza di circa 8 km dall'impianto:

-Edifici della Colonia penale aperta nel 1878, progettata come un paese autonomo che consta di una ventina di fabbricati storici, di cui alcuni di grande rilievo architettonico.

Per i restanti beni culturali entro l'area vasta ed entro gli ambiti periferici di visuale, si vedano le tabelle proposte nella Relazione Paesaggistica da p. 472 e da p. 504, dove è stimato l'Indice di intervisibilità teorica per i beni ivi considerati.



B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni sulla qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici.

- Come dichiarato dal proponente l'impianto ricade in zone gravate da usi civici di cui all'art. 42, comma 1, lett. h) del D. lgs. 42/2004.

- A meno di 3 km si rileva la presenza dei seguenti beni culturali architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004:

-Abitato storico di Serri, ad una distanza da circa 900 m a 1,45 km da WTG8; da circa 1 km a 1,7 km da WTG6; da circa 1,2 km a 1,6 km da WTG5; da circa 1,8 km a 2,35 km da WTG4; da circa 2 km a 2,5 km da WTG9; da circa 2,85 km a 3,2 km da WTG3: Chiesa parrocchiale di San Basilio Magno e area di pertinenza, Chiesa di Sant'Antonio abate ed area di pertinenza, Ex Monte granatico, Edificio delle scuole medie.

-Abitato storico di Mandas, ad una distanza da circa 1,3 km a 2 km da WTG13; da circa 2 km a 2,8 km da WTG11 e WTG12; da circa 2,3 km a 3 km da WTG10: - Ex Collegio degli Scolopi poi sede Circolo di Lettura (D. n. 7161 del 30/05/2002), Chiesa parrocchiale di S. Giacomo e piazza antistante, Chiesa di S. Francesco e Convento Frati Minori Osservanti, Chiesa di San Cristoforo già Vergine del Rosario, Chiesa di Santa Vitalia, Chiesa di Sant'Antonio Abate, Scuole elementari ora Municipio, Palazzo Municipale ora Centro AIAS, Stazione ferroviaria del Trenino Verde, Edificio già Casa Cabras ora sede Centro socio-culturale, Edifici detti Case degli operai, Monumento ai caduti, Casa Santa Cruz, Complesso delle case-museo del Museo etnografico "Is Lollasa 'e is Aiaiusu", Locanda D.H. Lawrence, già Locanda Mandas, Cimitero storico.

-Abitato storico di Escolca, ad una distanza da circa 1,5 km a 1,85 km da WTG8; da circa 1,7 km a 1,9 km da WTG5; da circa 2,1 km a 2,4 km; da WTG9; da circa 2,2 km a 2,5 km da WTG10; da circa 2,5 km a 2,8 km da WTG11, da circa 2,6 km a 2,9 km da WTG3: Chiesa e canonica della parrocchiale di Santa Cecilia, Chiesa di Sant'Antonio abate, Edificio sede della Biblioteca comunale, Edificio detto Casa Seu.

-Abitato storico di Isili, ad una distanza da circa 2 km a 2,8 km da WTG3, da circa 2,7 km a 3,3 km da WTG1: Ex Monte granatico (D. M. del 29/09/1997 ex L. 01/06/1939 n. 1089), Chiesa di San Giuseppe Calasanzio o Sant'Efisio, Chiesa parrocchiale di San Saturnino, Chiesa di San Mauro, Cappella di Santa Maria Immacolata e Complesso della Fondazione Giuseppe Orrù, Edificio già sede Banco di Sardegna, Edificio sede Museo del rame e del tessuto (già Convento dei Padri Scolopi), Complesso della Pretura reale e Caserma di Fanteria, Rudere della Chiesa di San Mauro, Cimitero monumentale, Ex chiesa di Sant'Antonio, già Teatro ora Centro di Documentazione dell'Archeologia Funeraria Isilese.

-In agro, entro 3 km dall'impianto: Ruderi della Chiesa di San Sebastiano in agro di Serri, a circa 850 m da WTG5, a circa 1,2 km da WTG8, a circa 1,9 km da WTG6, a circa 2,3 km da WTG9, a circa 2,45 km da WTG3 e WTG4; Ruderi della Chiesa di Santa Lucia in agro di Escolca, a circa 940 m da WTG8, a circa 1,15 km da WTG9, a 1,6 km da WTG11, a 1,7 km da WTG10, a 2,3 km da WTG5; Rudere della Chiesa di San Giovanni battista e Cimitero comunale in agro di Escolca, a circa 1,1 km da WTG8, a circa 1,4 km da WTG5, a circa 1,9 km da WTG9, a circa 2,6 km da WTG11, a circa 2,55 km da WTG10, a circa 2,5 da WTG3, a circa 2,7 km da WTG3, a circa 2,75 km da WTG6; Chiesa di Santa Lucia in agro di Serri, a circa 1,2 km da WTG6, a circa 1,85 km da WTG8, a circa 2,1 km da WTG4, a circa 2,5 km da WTG9, a circa 2,55 km da WTG05; Chiesa campestre della Madonna delle Grazie in agro di Escolca, a circa 1,65 km da WTG5, a circa 2,15 km da WTG8, a circa 2,25 km da WTG3, a circa 2,85 km da WTG9; Chiesa di San Giovanni battista in agro di Mandas, a circa 2,15 km da WTG13, a circa 2,7 km da WTG10, a circa 2,9 km da WTG12; Chiesa di Santa Maria della Vittoria in agro di Serri, a circa 2,25 km da WTRG3, a circa 2,8 km da WTG5.

-Tracciati ferroviari storici di cui alla Legge n. 128/2017: ad Est e a Nord dell'impianto si articolano due tratte storiche ferroviarie turistiche a scartamento ridotto del Trenino Verde, di cui alla Legge n. 128/2017, con le storiche opere d'arte ferroviaria, le fermate, i caselli e le Case cantoniere; Tracciato ferroviario "Mandas-Arbatax", distanza minima circa 400 m (WTG12); Tracciato ferroviario "Mandas-Sorgono", distanza minima circa 2,5 km (WTG1).

L'intervento è localizzato nelle sub-regioni storiche del Sarcidano e della Trexenta, lungo un asse longitudinale che va da Isili a Mandas, un ambito a prevalenza collinare con altimetria variabile contraddistinto dalla presenza di altopiani (tabulati e giare) che si alternano a valli fluviali, parte di un territorio rurale dedito da secoli all'agricoltura ed all'allevamento e caratterizzato anche dalla presenza di boschi e da singolarità geologiche come le imponenti falesie del Lago di San Sebastiano. Sebbene attualmente il territorio sia scarsamente antropizzato, l'area di studio è caratterizzata dalla presenza di numerosi siti nuragici e conserva un paesaggio storicamente e culturalmente



connotato, tra i più significativi ed iconici della Sardegna, la cui struttura insediativa è stata determinata dalle relazioni funzionali di interscambio tra i siti. Nel territorio, anche a seguito di misure di investimento pubblico portate avanti dalla Regione Sardegna, sono attivi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi; a circa 400 dall'impianto corre il tracciato del Trenino Verde, rilevante attrattore turistico. Gli aerogeneratori sono collocati in posizione elevata compresa tra i 427 m e i 586 m s.l.m..

L'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti mostra numerose criticità in merito alla tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Aree vincolate paesaggisticamente interessate dalla realizzazione degli aerogeneratori.

Alcuni aerogeneratori sono localizzati in prossimità del reticolo fluviale tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 comportando un impatto negativo sulla fruibilità paesaggistica dei corsi d'acqua che, nell'area di interesse, costituiscono tratti caratteristici della geomorfologia del territorio poiché modellano le valli tra gli altipiani e le giare. In particolare, circa l'interferenza diretta con aree vincolate: l'area di sorvolo di WTG13 ricade interamente nella fascia di tutela del Riu Bau Longu, così come anche l'area di sorvolo di WTG6 ricade parzialmente entro la fascia di tutela del Riu Baudi; WTG4 è a circa 40 m dalla fascia del Riu Gutturu Trigu e WTG1 è a circa 40 m dalla fascia di tutela del Riu Pontiddus. Si deve inoltre segnalare che WTG 4 è a circa 160 m dalla fascia di tutela del Riu Baudi, WTG13 è a circa 200 m dalla fascia del Fiume n. 598, WTG9 è a circa 210 m dalla fascia del Fiume n. 458, WTG12 è a circa 210 m dalla fascia del Riu Cannedda e WTG3 a circa 230 m dalla fascia del Fiume n. 451. Quanto sopra in contrasto con l'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR per cui i beni paesaggistici *“sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”*.

L'impianto, così come dichiarato dal proponente, ricade inoltre in aree gravate da usi civici tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. h) del D. Lgs. 42/2004 (cfr. nota n. prot. 4498 del 15/02/2024 del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture della RAS circa la assenza del piano particellare).

L'impianto non è conforme alla disciplina dell'“Assetto ambientale” del PPR.

In merito alla concordanza con la disciplina delle “Componenti ambientali” del PPR, si rileva che le postazioni eoliche WTG3-parte e WTG5-parte ricadono in aree classificate tra le “aree naturali e sub-naturali”, mentre WTG11 e WTG12 risultano contigue. Dette aree sono disciplinate agli artt. 22, 23, 24 delle NTA, per cui, all'art. 23, è vietato: *“qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”*. Le postazioni eoliche WTG9, WTG11-parte e WTG13 ricadono in aree classificate tra le “aree seminaturali”, disciplinate agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui, all'art. 26, sono vietati *“gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado.”* Sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori in progetto non è compatibile con le esigenze di conservazione della struttura, della stabilità o della funzionalità ecosistemica o della fruibilità paesaggistica delle aree direttamente interessate. Oltre alle torri eoliche si dovranno realizzare anche le ampie piazzole e le imponenti strutture fondali previo scavo e movimenti terra, nonché le strade di collegamento tra gli elementi dell'impianto ed i relativi tratti di cavidotto. Alla realizzazione di tali opere consegue la rimodellazione morfologica dei siti delle postazioni, l'abbattimento del soprassuolo nonché la frammentazione e la riduzione della copertura arborea particolarmente boschiva (WTG5). Per quanto sopra le opere in progetto non concorrono in alcun modo al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati e delle condizioni in essere, né alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado. Si evidenzia inoltre che la WTG3 è localizzata a circa 530 m da un'Area di gestione speciale Ente foreste, in territorio di Isili, bene paesaggistico ai sensi dell'art. 17 delle NTA del PPR.

Le postazioni eoliche WTG1, WTG2, WTG3-parte, WTG4, WTG5-parte, WTG10, WTG11-parte e WTG12 ricadono in aree classificate tra le “aree ad utilizzazione agroforestale” disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate *“trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso”*. Posto che lo SIA non dimostra concretamente l'impossibilità di localizzazione alternativa dell'impianto, con riguardo alla valutazione del grado di desiderabilità sociale dell'intervento valga il contenuto della nota del Comune di Escolca n. prot. 819 del 01/03/2024, della Deliberazione n. 9 del Consiglio comunale di Isili in data



03/04/2023 (allegata al parere n. prot. 2520 del 08/03/2024 dello stesso Comune), della nota di osservazioni del Comune di Mandas n. prot. 2122 del 08/03/2024 e allegata delibera consiliare, nonché della Deliberazione dell'Assemblea dei sindaci della Comunità montana "Sarcidano Barbagia di Seui" n. 5 in data 07/03/2024 (*Opposizione e parere sfavorevole ai diversi progetti relativi a parchi eolici e fotovoltaici da realizzare nel territorio*) nonché della Deliberazione del Consiglio comunale di Genoni n. 9 in data 05/03/2024, con le quali gli Enti esprimono la loro contrarietà alla realizzazione dell'intervento.

A fronte di tali perdite, un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento nel paesaggio di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto, che è un ambito territoriale fortemente identitario per le caratteristiche naturalistiche e la presenza di numerosi beni culturali. Si richiama pertanto l'art. 1 della Convenzione Europea del Paesaggio, per cui il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni. La realizzazione dell'impianto altererebbe in maniera negativa la percezione delle relazioni gerarchiche tra beni culturali ed ambiente naturale, modificherebbe le modalità di fruizione dei luoghi erodendo i valori identitari di un territorio già in via di spopolamento.

L'area di interesse, nelle sub-regioni della Trexenta e del Sarcidano, oltre ad essere parte di uno degli ambiti più autentici dell'Isola per le sue caratteristiche di naturalità è densa di testimonianze antropiche diffuse, a partire dall'età prenuragica sino alla fine del XIX secolo.

Dall'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti emergono numerose criticità riferite anche alla tutela dei beni culturali, vista la presenza nelle immediate vicinanze dell'area del layout, nonché nell'area vasta di riferimento, di numerosi beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004, così come elencati al punto B.1.2.

Dato atto della non conformità dell'impianto al D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., così come evidenziato in premessa al presente paragrafo, si deve inoltre considerare che la vicinanza degli aerogeneratori a beni culturali campestri nonché a beni culturali inseriti in contesti storici pluristratificati quali sono la costellazione di piccoli borghi che circonda il parco eolico, è in grado di ledere la fruibilità d'ambito dei beni stessi nonché i significati relazionali che ancora oggi li connettono al territorio storico di riferimento.

Si concorda pertanto con il contenuto della nota n. prot. 9928 del 23/02/2024 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna Meridionale della RAS, riguardo alla estrema vicinanza degli aerogeneratori ai beni archeologici nuragici: *"nel rimandare alla Soprintendenza archeologica una puntuale valutazione, si evidenzia che la realizzazione degli impianti comporta un'alterazione dei caratteri connotativi con conseguente degrado della qualità paesaggistica"*; e più avanti riguardo agli impatti passibili di *"modificazione e scadimento dell'assetto percettivo scenico o panoramico per l'introduzione di elementi estranei nell'area interessata, priva sostanzialmente di detrattori del paesaggio, se non degli esistenti o previsti impianti simili. (...) Gli aerogeneratori risultano particolarmente percettibili, come rilevabile dai foto inserimenti prodotti; anche da punti di vista di particolare pregio e meta di numerosi visitatori come per esempio PDV 4bis complesso nuragico di Santa di Santa Vittoria Serri; PDV 5 Nuraghe Asusa Isili; PDV 6 Chiesa di Santa Lucia Serri (si svolge la festa in onore della Santa e una fiera del bestiame); PDV 7 abitato di Gergei; PDV 8 Chiesa Sant'Antonio da Padova Isili; PDV 14 Nuraghe Su Pizz'e' Is Cangialis Nurri – effetto selva con l'impianto esistente; PDV 18 abitato di Orroli; PDV 20 Esterzii Agro effetto selva con impianto esistente; PDV 23 sito nuragico di Barumini."*

Gli abitati storici di Serri a circa 900 m, Mandas a circa 1,3 km, Escolca a circa 1,5 km, Isili a circa 2 km, Gergei a circa 3 km, Nurri a circa 5,8 km, Gesico a circa 6,7 km, Orroli a 7,8 km, Villanova Tulo e Nurallao a circa 8 km, connotati dalla presenza di architetture civili e religiose tutelate ai sensi della parte II del Codice come sopra elencate, sono piccoli borghi di origine tardo-medievale e beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, i "nuclei di primo impianto e di antica fondazione" (cosiddetti "centri matrice") riguardo ai quali, in quanto bellezze d'insieme, la realizzazione dell'impianto di grande taglia avrebbe un impatto fortemente negativo in termini di intervisibilità. La presenza dei 12 aerogeneratori di altezza pari a 203 m, collocati nel mezzo di una costellazione di piccoli borghi, oltre che costituire un ostacolo visivo alla mutua percezione delle relazioni paesaggistiche, svilirebbe il rapporto dimensionale tra i borghi ed il territorio da essi stessi connotato, per l'incombenza delle torri eoliche che costituiscono un fuori-scala paesaggistico, anche in considerazione delle quote elevate ove saranno posizionate, generando un impatto negativo significativo.

Riguardo all'impatto in termini di intervisibilità si vedano le tabelle proposte nella Relazione Paesaggistica da p. 472 e da p. 504, dove è stimato l'Indice di intervisibilità teorica per i beni culturali fino all'area vasta e agli ambiti periferici di visuale, per cui l'impianto risulta visibile quasi/e o nella sua interezza persino dagli abitati storici di Laconi a circa 15,5 km, Furtei a circa 19 km e Villanovaforru a circa 22 km.

Il territorio è caratterizzato inoltre dalla presenza di numerose chiese campestri che corroborano il senso di identità ed appartenenza, anche culturale, ai luoghi, per via delle numerose sagre e feste religiose che vi si svolgono stagionalmente. I nuovi aerogeneratori di grande taglia sono collocati a distanze esigue dai seguenti beni culturali campestri, che non sono compatibili con le esigenze di tutela dei beni stessi, delle visuali e dei significati che da essi



promanano: i ruderi della Chiesa di San Sebastiano in agro di Serri (bene già interessato dal progetto di impianto agrivoltaico “Serri” ID_VIP 10110) risultano a circa 850 m da WTG5 e a circa 1,2 km da WTG8; i ruderi della Chiesa di Santa Lucia in agro di Escolca risultano a circa 940 m da WTG8 e a circa 1,15 km da WTG9, il rudere della Chiesa di San Giovanni battista continuo al Cimitero comunale in agro di Escolca risulta a circa 1,1 km da WTG8, la Chiesa di Santa Lucia in agro di Serri risulta a circa 1,2 km da WTG6, la Chiesa campestre della Madonna delle Grazie in agro di Escolca, per evidenziare i beni più vicini.

Alla fine dell'Ottocento il Sarcidano e la Trexenta escono dall'isolamento grazie alla realizzazione di due importanti tratte ferroviarie, che connettono il centro della Sardegna con i maggiori centri abitati e con il mare, oggi parte del tracciato del Trenino verde tutelato dalla Legge n. 128/2017. Ad Est e a Nord dell'impianto, si articolano le tratte storiche della “Mandas-Arbatax”, ad una distanza minima di circa 400 m (WTG12), e della Mandas-Sorgono”, ad distanza minima di circa 2,5 km (WTG1), con le storiche opere d'arte ferroviaria, le fermate e le Case cantoniere, molte entro il raggio di 3 km e comunque in rapporto di chiara visibilità con gli aerogeneratori. Dai tracciati, che si inerpicano in posizione elevata, si aprono ampi orizzonti e si godono infiniti paesaggi fino alle Giare ed al Gennargentu. Il Trenino Verde è un'importante risorsa per il rilancio del settore turistico della Sardegna interna. Per i tracciati ferroviari storici, così come definiti all'art. 54 delle NTA, il PPR prevede, all'art. 56 comma 1 lett. f), di “evitare le palificazioni per servizi di rete (promuovendo la sostituzione di quelle esistenti con cavidotti interrati)” e, alla successiva lett. i), “la valorizzazione ed il riuso dei manufatti e delle aree in questione nel contesto dei circuiti di fruizione del paesaggio”. Un impianto con torri eoliche alte 203 m supera di gran lunga le “palificazioni per servizi di rete” che il PPR ritiene intrusive per la salvaguardia delle visuali che si godono dalla infrastrutturazione ferroviaria storica e non concorre alla permanenza di questa tratta del “Trenino verde” nel “contesto dei circuiti di fruizione del paesaggio”.

David Herbert Lawrence, che viaggiò in Sardegna nel 1921, in *Sea and Sardinia*, descrisse la Stazione ferroviaria di Mandas “un nodo ferroviario dove questi trenini si siedono e si fanno una lunga e felice chiacchierata dopo il loro arduo inerpicarsi su per le colline”, e, a proposito dei paesaggi goduti dalla finestra della locanda dove alloggiò: “guardando fuori non riuscivo a credere ai miei occhi, era così era simile all'Inghilterra, alla Cornovaglia nelle sue parti più brulle o agli altipiani del Derbyshire. (...) I bassi, verdi fianchi delle colline erano divisi in campi da bassi muretti di pietra essicata e fossi”; ancora, appena ripartito in treno per Sorgono, passando per Isili: “la piccola motrice avanza veloce sempre più su, attorno curve pazzesche come se volesse mordersi la coda (...), poi improvvisamente si inabissa oltre l'orizzonte, fuori dalla vista. E il paesaggio cambia. I famosi boschi cominciano ad apparire”.

Un impatto negativo significativo si avrebbe anche sul sistema di manufatti tradizionali del paesaggio agro-pastorale e delle recinzioni storiche in pietre murate a secco che caratterizzano l'intera area, queste ultime inserite nella lista del patrimonio dell'UNESCO dal 2018. Si tratta di un patrimonio di cultura immateriale e materiale estremamente vulnerabile e ad elevato rischio di scomparsa che il PPR riconosce come Bene identitario costituente l'assetto storico culturale dell'Isola da salvaguardare espressamente in quanto “costituiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, un fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale” (artt. 54 e art. 55 comma 4 delle NTA). La realizzazione dell'impianto, che comprende l'adeguamento stradale interpodereale, scavi per le fondazioni e le opere di rete e movimenti di terra per la realizzazione delle ampie piazzole, avrebbe anche dirette conseguenze per la stessa sopravvivenza di questi elementi del paesaggio agro-pastorale, con riferimento ai muretti a secco che il progetto dichiara di demolire.

Parimenti l'intervento è in contrasto con l'art. 103 delle NTA del PPR poiché prevede il riadattamento della viabilità rurale storica per consentire il trasporto degli aerogeneratori fino al sito, che non avrà carattere provvisorio in quanto necessario per le future manutenzioni; le strade di appoderamento, rurali e di penetrazione agraria, ai sensi del comma 4 dell'art. 103, sono categorie “di interesse paesaggistico in quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale”. Ancora si deve evidenziare che il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto sulla componente ambientale culturale e paesaggistica della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico.

A cura delle Amministrazioni della Comunità Montana “Sarcidano-Barbagia di Seulo” sono inoltre in itinere i seguenti procedimenti che sarebbero interessati in maniera significativa dagli impatti dell'impianto in progetto : istituzione del Parco Naturale regionale dell'Altopiano della Giara e di altre aree da tutelare ai sensi della L.R. 31/89; adesione al protocollo per la candidatura UNESCO - Riserva della Biosfera (programma MAB - Man and Biosphere UNESCO teso a promuovere un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente, a migliorare le condizioni di vita delle persone, a garantire una equa distribuzione dei benefici e a proteggere gli ecosistemi naturali). In ragione dei numerosi beni archeologici presenti nell'area si deve inoltre considerare la recente approvazione (25/01/2024) della candidatura del sito diffuso “Arte e architettura nella preistoria della Sardegna. Le domus de janas” per l'inserimento nella WHL dell'UNESCO 2025, che contribuirà alla valorizzazione dell'enorme patrimonio eneolitico e nuragico densamente rappresentato anche nell'area di riferimento. La candidatura del sistema di siti a scala territoriale sarebbe compromessa dalla



realizzazione di questo genere di impianti che avrebbe, oltre all'impatto diretto sulla percezione dei siti, anche pesanti ripercussioni economiche sui ricettori turistici e sulle comunità insediate, che non sono stati adeguatamente indagati. Inoltre, senza tenere conto delle dinamiche del processo di sviluppo in atto nel territorio, il progetto localizza WTG1 e WTG6 rispettivamente a 320 m e 630 m dalla "Strada d'impianto a valenza paesaggistica di fruizione turistica" SS198, bene identitario ai sensi dell'art. 54 delle NTA del PPR (Allegato 3 "Reti e elementi connettivi"), per il quale si applica la stessa disciplina di cui agli artt. 55 e 56 delle NTA di sopra richiamata a proposito della necessità di salvaguardare le vedute dal tracciato del Trenino Verde.

Le 12 torri eoliche alte 203 m, collocate in posizione elevata compresa tra i 427 m e i 586 m s.l.m., saranno chiaramente percettibili anche dai beni paesaggistici ai sensi della parte III del D. lgs. 42/2004 già elencati nei punti precedenti, dalle falesie del Lago San Sebastiano a circa 2,8 km, dalle aree a quota superiore a 900 m del Monte Santa Vittoria con i suoi punti panoramici, dalle sponde del lago Mulargia a circa 4 km e da quelle elevate sul Lago Medio Flumendosa a partire da 6,5 km, dal Vulcano Pizziogu alto 751 m a 6,5 km, nonché dalle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di "Gesturi zona della Giara" (D.M. 09/05/1983) a circa 8 km, "Barumini zona della Giara" (DM del 09/07/1981 ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018) a circa 9,3 km e "Laconi parte del territorio comunale" (D.M. 06/05/1968) a circa 10,6 km, vincoli panoramici.

Si deve evidenziare inoltre che la proposta si inserisce in un territorio denso di proposte di impianti industriali alimentati da FER (progetti in continuità e nell'area vasta), costituite non solo dai progetti eolici, ma anche da numerosi progetti fotovoltaici ed agrivoltaici, il cui impatto cumulato, in termini di alterazione morfologica del territorio e dello skyline paesaggistico, comporterebbe significativi effetti negativi sia sulla componente ambientale paesaggistica che culturale. Allo stato, per quanto nelle conoscenze di questo Ufficio, risultano:

-esistente, impianto eolico "Nurri IR" costituito da 26 WTG di altezza circa 80 m in territorio di Nurri, a circa 4,4 km di distanza (interessato da un progetto di repowering in procedimento di VIA statale con ID_VIP 10526, che prevede la dismissione dell'esistente e l'installazione di 14 nuove WTG di grande taglia, nella stessa Giara di Monte Guzzini);

-ID_VIP 10110, impianto agrivoltaico "Serri" in territorio di Serri (esteso per l'intera Giara di Serri);

-P.A.U.R. n. 11/22, impianto eolico "Nurri" costituito da 7 WTG nei territori di Nurri, Orroli, Escalaplano, Esterzili, Seui;

-esistente, impianto fotovoltaico in località Monti Corrogas in territorio di Escolca;

-esistente, 2 impianti fotovoltaici nell'ex Consorzio industriale di Isili in località Perd'e Cuaddu;

-ID_VIP 10464, impianto fotovoltaico denominato "Perd'e Cuaddu", in territorio di Isili;

-ID_VIP 10855, impianto eolico costituito da 7 WTG, nei territori di Isili (località Perd'e Cuaddu), Nurallao, Nuragus e Genoni in parziale sovrapposizione ed in continuità con P.A.U.R. 11/75);

-P.A.U.R. 11/75, impianto eolico costituito da 5 aerogeneratori, in territorio di Isili località Perd'e Cuaddu (in parziale sovrapposizione ed in continuità con ID_VIP 10855);

-ID_VIP 9478, impianto eolico "Luminu" costituito da 17 WTG, nei territori di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca, Genoni, Gesturi e Nuragus (in continuità con ID_VIP 9606);

-ID_VIP 9606, impianto eolico "Riu Mortoriu" costituito da 12 WTG, nei territori di Escolca, Mandas, Furtei, Gergei, Villanovafranca, Villamar, Sanluri (in continuità con ID_VIP 9478 e ID_VIP 8388);

-ID_VIP 8388, impianto eolico "Su Murdegu" costituito da 7 WTG, nei territori di Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri (in continuità con ID_VIP 9606);

-ID_VIP 9473, impianto eolico "Planu Sarrantis" costituito da 9 WTG, nei comuni di Selegas, Gesico, Mandas, Guasila, Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri (in parziale sovrapposizione con ID_VIP 8140);

-ID_VIP 7694, impianto eolico "Monte Argentu" costituito a 6 WTG, nel territorio di Nurri".

-ID_IP 7838, impianto agrofotovoltaico "Green and Blue Tuili" della potenza di 15.190 kW in comune di Tuili.

La concentrazione di impianti alimentati da FER, eolici e fotovoltaici nell'area vasta, è tale da non consentire una valutazione favorevole dell'impianto in esame in considerazione delle esternalità negative cumulate in materia di beni culturali e paesaggio. La coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente; il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della sostenibilità tanto i propri obiettivi quanto le modalità insediative dei propri strumenti.

Per la densità di impianti eolici proposti, nella Sardegna centrale si sta prospettando un inedito cambiamento a scala geografica delle caratteristiche morfologiche del territorio volto all'industrializzazione della componente ambientale paesaggio; oltre l'area vasta, lungo un asse trasversale che taglia l'intera Isola, risultano in iter di valutazione:

-P.A.U.R. 2/22, impianto eolico "Geniosu" costituito da 7 WTG, nei territori di Guasila e Samatzai;

-ID_VIP 10144, impianto eolico Loto Rinnovabili S.r.l. costituito da 11 WTG, nei territori di Guamaggiore, Selegas, Guasila, Sanluri, Furtei e Villamar in continuità e parziale sovrapposizione con ID_VIP 8780);

-ID_VIP 8780, impianto eolico "Pizzu Boi", costituito da 9 WTG, nei territori di Gesico, Guasila, Furtei, Sanluri, Segariu,



Selegas, Guamaggiore (in continuità e parziale sovrapposizione con ID_VIP 10144 e in continuità con ID_VIP 8140);
 -ID_VIP 8140, impianto eolico "Trexenta" costituito da 7 WTG, nei territori di Selegas, Segariu, Guasila, Guamaggiore, Furtei e Sanluri (in continuità con ID_VIP 8780 e ID_VIP 10242 e in parziale sovrapposizione con ID_VIP 9473);
 -ID_VIP 10242, impianto eolico "Ennas" costituito da 8 WTG, nei territori di Suelli, Selegas e Gesico (in continuità con ID_VIP 8140);
 -ID_VIP 6003, impianto eolico "Pranu Nieddu" costituito da 13 WTG, in territorio di Siurgus Donigala;
 -ID_VIP 5762, impianto eolico "Brunco e Niada" costituito da 12 WTG, nei territori di Ballao e Armungia;
 -ID_VIP 10986, impianto eolico "Serra Joni" costituito da 7 WTG, nei territori di Ulassai, Esterzili ed Escalaplano;
 -ID_VIP 9693, impianto eolico "Amistade" costituito da 21 WTG, nei territori di Esterzili, Escalaplano e Seui (in continuità e parziale sovrapposizione con ID_VIP 9646, ID_VIP 9116, ID_VIP 11019);
 -ID_VIP_9116, impianto eolico "Nuraxeddu" costituito da 29 WTG, nei territori di Esterzili, Escalaplano e Seui (in continuità e parziale sovrapposizione con ID_VIP 9646, ID_VIP 11019, ID_VIP 9693);
 -ID_VIP 9646, impianto eolico "Escala" costituito da 12 WTG, in territorio di Escalaplano (in continuità e parziale sovrapposizione con ID_VIP 11019, ID_VIP 9116, ID_VIP 9693);
 -ID_VIP 11019, impianto eolico "Esterzili Wind" costituito da 22 WTG, nei territori di Esterzili, Escalaplano e Seui (in continuità e parziale sovrapposizione con ID_VIP 9646, ID_VIP 9116, ID_VIP 9693);
 -ID_VIP 9713, impianto eolico "Serras", costituito da 9 WTG nei territori di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona (in continuità e parziale sovrapposizione con ID_VIP 9789 e ID_VIP 10105);
 -ID_VIP 9789, impianto eolico denominato "Marmilla" costituito da 7 WTG, nei comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (in continuità e parziale sovrapposizione con ID_VIP 9713 e ID_VIP 10105);
 -ID_VIP 10105, impianto eolico denominato "Sanluri-Sardara" costituito da 12 WTG, nei territori di Sanluri, Sardara e Villanovaforru (in continuità e parziale sovrapposizione con ID_VIP 9789 e ID_VIP 9713);
 -ID_VIP 8820, impianto eolico "Narbonis" costituito da 8 aerogeneratori, nei territori di San Gavino Monreale e Gonnosfanadiga;
 ID_VIP 9984, impianto eolico "Collinas", costituito da 8 WTG, nei territori di Collinas, Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri;
 -ID_VIP 7859, impianto eolico "Nuraddei" costituito da 9 WTG, nei territori di Furtei, Guasila, Nuraminis, Pimentel, Samatzai, Sanluri, Segariu e Serrenti;
 -ID_VIP 9059 (ex 8119) impianto eolico "Miali" costituito da 7 WTG, nei territori di Serrenti, Guasila, Segariu, Pimentel, Furtei, Sanluri e Samatzai;
 -P.A.U.R. n. 15/22, impianto eolico "San Basilio" costituito da 7 WTG nei territori di San Basilio, Sanluri, Furtei, Segariu, Guasila, Ortacesus e Senorbi;
 -ID_VIP 9661, impianto eolico "Energia Monte Taccu", costituito da 12 WTG, nei territori di San Nicolò Gerrei, Armungia, Ballao, Escalaplano, Esterzili, Seui e Silius;
 -ID_VIP 5814, impianto eolico "Boreas" costituito da 10 WTG, nei territori di Jerzu e Ulassai;
 -ID_VIP 5276, impianto eolico "Abbila" costituito da 8 WTG, nei territori di Ulassai e Perdasdefogu.

In accordo con la nota n. prot. 8157 del 08/03/2024 della Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della RAS *"nell'area vasta di intervento si sta progressivamente verificando un effetto cumulo che si prospetta di gran lunga superiore alla capacità di carico dell'ambiente naturale, fenomeno che, peraltro, riguarda in maniera diffusa l'intero territorio regionale, dove, come noto, le richieste di connessione per realizzare impianti a energie rinnovabili sono tali da superare, al 31.12.2023, di quasi 9 volte (rif. Econnexion, la mappa delle connessioni rinnovabili predisposta da TERNA S.p.A.) quanto previsto, per la Regione Sardegna, come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base della bozza del D.M. sulle c.d. "aree idonee" (6,203 GW n.d.r.), tanto da prospettarsi la progressiva sostituzione/industrializzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia (incluse le opere di connessione alla R.T.N.)"*.

Quale ultima analisi del potenziale impatto della realizzazione dell'impianto, anche in considerazione dell'effetto selva nell'area vasta, si segnala quanto evidenziato nella nota n. prot. 12103 del 14/02/2024 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della RAS per cui *"si manifestano forti perplessità in ordine alla posa degli aerogeneratori si crinali o comunque sulle aree in rilievo, in relazione al concreto ostacolo all'attività di spegnimento dei ricorrenti grandi incendi forestali"*; tale ostacolo avrebbe dirette e significative ripercussioni negative sui beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza paesaggistica e culturale dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo con le numerose proposte avanzate per la stessa area di intervento e per l'area vasta. In assenza di una compiuta pianificazione di settore non appare pertanto possibile svolgere una adeguata valutazione dell'impatto di tali simili proposte, pur nella commisurazione dei diversi interessi coinvolti, non essendo supponibile, allo stato, un quadro complessivo dei costi/benefici risultanti a carico delle componenti ambientali paesaggistiche e culturali.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti criticità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere fortemente negativo.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Società dichiara che il progetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica e pertanto l'istanza è formulata anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi degli artt. 146 e 152 del D. Lgs. 42/2004, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.lgs. 199/2021, così come modificato dal D.L. 13 del 2023 (convertito, con modificazioni, dalla L. 41/2023), sono comprese tra le aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti alimentati da FER quelle incluse tra le zone gravate da usi civici di cui all'art. 42, comma 1, lett. h) del D. lgs. 42/2004. Il proponente dichiara che l'intervento ricade in aree gravate da usi civici, tuttavia con riferimento alla nota n. prot. 4498 del 15/02/2024 del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture della RAS emerge l'assenza del piano particellare e dunque non è possibile accertare dette aree; allo stato l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 non può essere rilasciata.

Inoltre, la localizzazione degli aerogeneratori la cui area di sorvolo ricade all'interno della fascia di tutela di fiumi o corsi d'acqua, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e del successivo art. 143 per effetto dell'art. 17 delle NTA del PPR, è in diretto contrasto con le ragioni del vincolo e con la disciplina di cui all'art. 18 delle NTA del PPR.

Le opere in progetto non sono conformi ai seguenti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale:

- Art. 18 - Disciplina dei beni paesaggistici (in particolare art. 17 comma 3 lett. h) e comma 4 lett. c));
- Art. 23 – Aree naturali e subnaturali;
- Art. 26 - Aree seminaturali;
- Art. 29 - Aree ad utilizzazione agroforestale;
- Artt. 54-56 - Disciplina dei beni identitari "Reti ed elementi connettivi";
- Art. 103, comma 1 e comma 4 – Disciplina del sistema delle infrastrutture.

Le 12 torri eoliche alte 203 m, collocate in posizione elevata compresa tra i 427 m e i 586 m s.l.m., saranno chiaramente percettibili anche dalle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 di "Gesturi zona della Giara" (D.M. 09/05/1983) a circa 8 km, "Barumini zona della Giara" (DM del 09/07/1981 ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018) a circa 9,3 km e "Laconi parte del territorio comunale" (D.M. 06/05/1968) a circa 10,6 km, vincoli panoramici.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche.



Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Gianfranca Salis, e-mail: gianfranca.salis@cultura.gov.it;

-area funzionale beni architettonici e paesaggio: arch. Paolo Margaritella, e-mail:

paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it; arch. Roberta Perria, e-mail: roberta.perria@cultura.gov.it

Il responsabile del procedimento

Area funzionale patrimonio archeologico

Dott.ssa Gianfranca Salis



I responsabili del procedimento

Area funzionale beni architettonici e paesaggio

arch. Paolo Margaritella



Arch. Roberta Perria



GF

La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(documento firmato digitalmente)